SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 138° — Numero 104**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 maggio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 6 maggio 1997, n. **117.**

Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare un piano per un adeguato potenziamento degli impianti di prevenzione e di sicurezza per la tutela del patrimonio culturale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un piano straordinario inteso all'installazione, all'adeguamento ed alla modernizzazione degli impianti di prevenzione e di sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico pubblico e privato, nonché per la predisposizione degli strumenti programmatici intesi all'individuazione dei rischi afferenti i beni culturali. Il piano indica le quote di finanziamento da assegnare a ciascuna soprintendenza, o altro istituto dipendente.

2. Per la predisposizione del piano di cui al comma 1, gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali propongono ai rispettivi uffici centrali il programma degli interventi da realizzare. Le proposte hanno riferimento ad interventi per l'installazione, l'integrazione e l'adeguamento di impianti di prevenzione e di sicurezza anche dei beni appartenenti agli enti pubblici, ai privati, agli enti ed istituzioni ecclesiastiche, previa dimostrazione della impossibilità a provvedervi a proprie spese e con assunzione degli oneri di manutenzione e gestione degli impianti.

3. Le proposte di cui al comma 2 possono riguardare anche interventi non diretti dello Stato sui beni culturali non statali, per i quali sono concessi contributi fino all'importo massimo del settanta per cento della spesa riconosciuta. Gli oneri di manutenzione e gestione degli impianti sono a carico del beneficiario del contributo.

4. Agli interventi del piano di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, della legge 1° marzo 1975, n. 44, e del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e successive modificazioni.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero per i beni culturali e ambientali organizza corsi di formazione per il personale tecnico e di vigilanza con particolare riferimento alla sicurezza del lavoro anche nei cantieri mobili.

6. In attesa della riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e ferme restando le attuali dotazioni organiche, è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro, il Servizio tecnico per la sicurezza con compiti di coordinamento, consulenza ed ispettivi inerenti la sicurezza del patrimonio culturale cui è preposto il dirigente di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

7. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1 ed al fine di assicurare la migliore funzionalità degli uffici periferici, il Ministro per i beni culturali e ambientali individua, con proprio decreto, venti soprintendenze, o altri istituti, presso i quali collocare altrettante unità di personale amministrativo, di qualifica funzionale non inferiore alla ottava o equiparati, nel triennio dal 1997 al 1999.

8. Le unità di personale, appartenenti ad amministrazioni pubbliche statali e non statali esistenti nelle regioni interessate, sono collocate in posizione di comando presso le soprintendenze o gli istituti di cui al comma 7, previo consenso del personale e sulla base delle comunicazioni di disponibilità che le amministrazioni interpellate dovranno fornire al Ministero per i beni culturali e ambientali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Per la realizzazione del piano i soprintendenti e i direttori degli altri istituti interessati effettuano operazioni finanziarie, secondo criteri di uniformità, a carico delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, nei limiti di una spesa massima di lire 20 miliardi annui per un periodo massimo di dieci anni, per rimborso delle quote di capitale e interessi. Per le finalità di cui al presente articolo è altresì autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1997 mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'otto per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Agli oneri derivanti dai commi 5, 7 e 8, valutati complessivamente in lire 2 miliardi per il 1997 e 1 miliardo annuo a decorrere dal 1998, si provvede con parte delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai musei statali di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0153

DECRETO-LEGGE 7 maggio 1997, n. **118**.

Disposizioni urgenti in materia di quote latte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga dell'operatività della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, sulla base della relazione da questa presentata ed al fine di acquisire in tempo utile, per l'effettuazione delle operazioni di compensazione, i dati definitivi della produzione nazionale lattiera per i periodi 1995-1996 e 1996-1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'operatività della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, di cui all'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, è prorogata sino al 10 luglio 1997, anche al fine di proseguire gli accertamenti effettuati e di completare il controllo straordinario della quantità effettiva di produzione nazionale di latte commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, ripartita per singoli produttori. Entro la data suddetta, la commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali una relazione definitiva sugli accertamenti e controlli effettuati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la commissione continua ad avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia di cui all'articolo 1, comma 30, del decreto-legge di cui al comma 1, le quali nello svolgimento di tali funzioni, possono, tra l'altro, effettuare ispezioni amministrative, avvalendosi di tutti i poteri loro spettanti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

3. Entro venti giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 1, l'A.I.M.A. provvede ad operare le eventuali rettifiche negli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 ed effettua i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-1997. Qualora il conguaglio non sia possibile o sufficiente, l'A.I.M.A. provvede a ripetere le somme trattenute in meno. Conseguentemente, il termine per il versamento del saldo del prelievo supplementare da parte degli acquirenti, dovuto per il periodo 1995-1996, è differito al 31 agosto 1997.

4. Limitatamente al periodo 1996-1997, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in base al regolamento (CEE) n. 536/1993, della Commissione del 9 marzo 1993, è differita al 10 giugno 1997 ed è redatta in conformità al modello approvato dall'A.I.M.A., da sottoscriversi anche da parte del produttore. Nello stesso termine e con le medesime modalità, gli acquirenti sono tenuti a trasmettere una nuova dichiarazione per il periodo 1995-1996, che sostituisce ad ogni effetto quella a suo tempo presentata. Qualora il produttore non provveda alla sottoscrizione delle suddette dichiarazioni, la commissione può disporre le opportune verifiche da parte delle Forze di polizia di cui al comma 2. Si applicano in ogni caso le sanzioni previste dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0150

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 aprile 1997.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia. (Ordinanza n. 2557).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 8 novembre 1994, con il quale è stato dichiarato, a far tempo dal 27 ottobre 1994 e fino al 31 dicembre 1995, lo stato di emergenza ambientale nella regione Puglia, con particolare riferimento ai settori dei servizi di approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica, di fognature, di depurazione, di recapito delle acque depurate e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Vista la ordinanza dell'8 novembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1994, con la quale il prefetto di Bari, in qualità di commissario delegato, è stato autorizzato all'attuazione di interventi necessari a fronteggiare tale stato di emergenza;

Vista la ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1995, con la quale, tra i settori di intervento del predetto commissario, è stato compreso quello dello smaltimento dei rifiuti speciali, assimilabili agli urbani e industriali, tossico-nocivi ed ospedalieri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 1996, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella regione Puglia fino al 31 dicembre 1996;

Vista l'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1996 con la quale il presidente della regione Puglia è stato nominato commissario delegato con il compito di predisporre un piano di interventi urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza in materia di rifiuti solido-urbani ed il prefetto di Bari è stato delegato a realizzare ed attivare gli interventi relativi alle infrastrutture ambientali nel settore del ciclo delle acque;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1996 con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella regione Puglia è stato prorogato fino al 31 dicembre 1997;

Vista la nota 1811/C.D. del 17 dicembre 1996 e n. 1919/C.D. del 21 febbraio 1997 con le quali il prefetto di Bari chiede che venga prorogato lo stato di emergenza, al fine di consentire la realizzazione ed attivazione delle opere previste e quantifica le ulteriori risorse necessarie;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Puglia n. 7852 del 23 dicembre 1996 con la quale viene proposta la proroga dello stato di emergenza e adozione dei conseguenti provvedimenti con efficacia dal 1° gennaio 1997;

Vista la nota n. 326/96/CD del 24 dicembre 1996 con la quale il commissario delegato - presidente della giunta regionale della Puglia ha trasmesso copia del piano d'interventi urgenti inteso a fronteggiare lo stato di emergenza in materia di rifiuti solidi urbani nella regione Puglia;

Ritenuto necessario accogliere le suddette richieste per consentire il superamento dello stato di emergenza sia per quanto riguarda la gestione del ciclo delle acque che per lo smaltimento dei rifiuti;

Atteso che con decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, sono state emanate nuove disposizioni in materia di rifiuti, recependo le direttive comunitarie in materia;

Considerato che l'attuazione del piano di interventi urgenti in materia di rifiuti solido-urbani deve conformarsi ai principi del citato decreto legislativo e pertanto deve essere attuata prioritariamente la raccolta differenziata, avviato il recupero delle materie prime e la produzione di compost e di combustibili derivati dalle frazioni umido e secco raccolte separatamente, assicurando l'impiego di tali frazioni e prodotti nel sistema industriale al fine di ridurre le dimensioni degli impianti dedicati ed i relativi costi di realizzazione;

Considerato che la realizzazione di nuovi impianti dedicati di combustione dei rifiuti e di recupero energetico degli stessi deve essere subordinata alla effettuazione delle verifiche sui risultati raggiungibili con le azioni di raccolta differenziata, selezione e recupero nel sistema industriale nonché l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili ed assicurare le migliori prestazioni energetiche e ambientali;

Considerato che, per il superamento della crisi igienico-sanitaria nel settore delle acque, sono in corso di avanzata attuazione gli interventi programmati e che gli stessi richiedono completamenti;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente numero GAB/97/6430/B9 in data 26 marzo 1997 con la quale viene chiesta l'integrazione dell'ordinanza *de quo* trasmessa dal Dipartimento della protezione civile in data 25 marzo 1997 per la prescritta intesa;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente con nota n. GAB/97/7546.B9 del 14 aprile 1997;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Puglia con nota n. 01/02061/GAB del 30 aprile 1997;

Sentito il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

Dispone:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art 1 dell'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1996, è prorogato fino al 31 dicembre 1997.

2. L'adeguamento del piano adottato dal commissario delegato — presidente della regione Puglia — ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1996, al decreto legislativo 15 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro un mese dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

3. Il commissario delegato, — presidente della regione Puglia — nell'espletamento dell'incarico, acquisisce sugli interventi l'intesa del Ministero dell'ambiente.

4. Ai fini dell'attuazione del piano, il commissario delegato — presidente della regione Puglia — dispone:

4.1. l'attivazione, nel territorio dei bacini identificati con regionale 13 agosto 1993, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, aggregati su base provinciale, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli, legno, frazione organica, con l'obiettivo di raggiungere per la raccolta differenziata il 10% entro tre mesi dalla data di approvazione del piano di emergenza e del 15% entro il 31 dicembre 1997 e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 35% nei successivi due anni. Sulla definizione di tale programma il commissario delegato — presidente della regione Puglia — acquisisce il parere delle province;

4.2. la raccolta differenziata a carico dei consorzi obbligatori per il recupero degli imballaggi per liquidi in vetro, in plastica e metallo, ed il recupero dei contenitori medesimi nei limiti previsti dal decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 e dopo la soppressione di questi a carico del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In caso di mancato adempimento di tali obblighi da parte dei consorzi, il commissario — presidente della regione Puglia — dispone che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori per liquidi;

4.3. obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'art. 35 del citato decreto legislativo, di provvedere al loro reimpiego, recupero o riciclaggio, direttamente ovvero avvalendosi di soggetti autorizzati, ivi compresi i servizi di raccolta differenziata dei bacini;

4.4. divieti a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari di conferirli, per lo smaltimento, ai servizi di gestione dei rifiuti solido-urbani;

4.5. divieti a carico dei comuni o dei loro consorzi e dei soggetti gestori dei servizi di procedere allo smaltimento di imballaggi secondari e terziari;

4.6. la realizzazione, all'interno dei rispettivi bacini singoli o aggregati, degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno, degli impianti per la produzione di compost da frazione organica selezionata da rifiuti urbani, degli impianti per la produzione di combustibile da rifiuti urbani;

4.7. la verifica delle possibilità di recupero delle frazioni valorizzabili, di cui al precedente punto 4.6, da

parte del sistema industriale anche mediante gli accordi di programma di cui all'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

4.8. la definizione di contratti della durata massima di cinque anni, per il recupero finale delle frazioni recuperate di cui al precedente punto 4.6, nel rispetto delle migliori condizioni di economicità;

4.9. l'utilizzazione degli impianti di compostaggio esistenti riservandoli preferibilmente alla frazione organica umida raccolta separatamente, nonché alle altre frazioni organiche selezionate;

4.10. la realizzazione di impianti dedicati di combustione di rifiuti e di recupero energetico dagli stessi.

5. La realizzazione degli impianti dedicati di combustione e recupero energetico di cui al punto 4.10 è subordinata alla verifica dei risultati conseguibili con l'attuazione di tutti gli interventi di cui al precedente comma 4, punti da 1 a 9, e all'intesa dei Ministri dell'ambiente e dell'industria. La realizzazione di tali impianti deve prevedere l'applicazione delle migliori tecnologie che assicurino le più elevate prestazioni energetiche ed il minore impatto sull'ambiente ed è subordinata alla valutazione di impatto ambientale.

6. Il commissario delegato — presidente della regione Puglia — per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti punti 4.1, 4.6, 4.8 può avvalersi della collaborazione dei legali rappresentanti dei consorzi di cui all'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17. Per gli interventi di cui al punto 4.1 il commissario delegato — presidente della regione Puglia — può altresì avvalersi della collaborazione dei sindaci dei comuni capoluogo di provincia.

7. Il commissario delegato — presidente della regione Puglia — provvede all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione all'esercizio degli impianti, qualora ciò sia previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

8. Il commissario delegato — presidente della regione Puglia — provvede all'attivazione degli impianti pubblici di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione esistenti, approvando, se del caso, progetti di modifica e completamento e autorizzandone l'esercizio.

9. Il commissario delegato — presidente della regione Puglia — provvede altresì a vietare l'ingresso dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali derivanti, dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti solido urbani e assimilati nonché a disciplinare l'ingresso degli altri rifiuti nel territorio della regione Puglia.

10. Al solo fine di far fronte alla gestione dei rifiuti solido urbani, nelle more dell'attuazione delle misure e degli interventi ed alla realizzazione degli impianti di cui al precedente comma 4 e nei limiti volumetrici strettamente necessari, il commissario delegato — presidente della regione Puglia — può utilizzare gli strumenti giuridici previsti dalla precedente ordinanza per ampliare gli impianti pubblici esistenti ed in esercizio.

11. Il commissario delegato — presidente della regione Puglia — concorre con le risorse di cui al successivo articolo 7 agli investimenti per i servizi di cui al comma 4, punti 4.1 e 4.6 e al comma 8. Gli impianti, una volta realizzati, vengono trasferiti alle amministrazioni competenti che provvederanno alla gestione ordinaria con proprie disponibilità.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, — presidente della regione Puglia — per l'attuazione degli interventi di propria competenza, con specifico riguardo al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 1, punto 4.1, da realizzarsi in tempi ridotti rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, può predisporre progetti socialmente utili, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e dall'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, al fine di utilizzare le risorse finanziarie all'uopo destinate nell'ambito dei decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di ripartizione delle disponibilità del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1 il commissario delegato — presidente della regione Puglia — oltre alla presentazione delle istanze dei lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, provvede alla diretta ed integrale copertura, ai sensi del comma 20 del medesimo articolo, degli oneri per l'esecuzione dei lavori socialmente utili fino ad un massimo di lire 5 miliardi, a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1. Il pagamento può essere effettuato tramite l'INPS. Al fine di provvedere alla gestione dei progetti di cui al primo comma ed al più tempestivo pagamento dei lavoratori occupati, il commissario delegato — presidente della regione Puglia — può utilizzare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 1994, fino ad un massimo di 6 unità complessive di personale del Ministero del lavoro e dell'INPS alle quali è riconosciuta un'indennità mensile pari a 70 ore di lavoro straordinario.

3. Il commissario delegato — presidente della regione Puglia — promuove la costituzione di società miste, in attuazione di quanto previsto dal comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Art. 3.

1. Il commissario delegato presidente della regione Puglia attua le disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con facoltà di derogare riguardo le competenze, i tempi e le modalità procedimentali nei limiti necessari all'espletamento delle funzioni e dei poteri dell'ordinanza. Per l'esecuzione degli incarichi affidatigli il commissario delegato può, altresì, avvalersi delle deroghe di cui alle ordinanze 8 novembre 1994 e 27 giugno 1996.

Art. 4.

1. Il termine di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1996 è prorogato fino al 31 dicembre 1997.

2. Il prefetto di Bari provvede all'attivazione e alla realizzazione degli interventi necessari al superamento della crisi igienico-sanitaria determinatasi nel comprensorio dei comuni di Melendugno, Calimera, Martignano e Marine di Melendugno, finanziati con decreto Ministero ambiente 29 dicembre 1994 a carico dei fondi comunitari Envireg e, nel caso di necessità, con le risorse attribuite al prefetto di Bari ai sensi del successivo art. 7.

3. Il prefetto di Bari realizza gli interventi di utilizzo delle acque di scarico per gli usi irrigui ovvero per la loro reimmissione nell'ambiente in condizioni di sicurezza. A tal fine il prefetto di Bari può affidare la redazione dei progetti preliminari all'IRSA e a dipartimenti universitari. Il compenso da corrispondere per la progettazione preliminare eseguita è pari alle sole spese sostenute e documentate. L'importo riconosciuto per ciascuna progettazione non potrà comunque essere superiore al 50% del compenso base, calcolato applicando le tabelle «A» e «B» previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successivi aggiornamenti.

4. L'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato presidente della regione Puglia e del prefetto di Bari delegato per la parte di sua competenza sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

5. L'espropriazione dei suoli interessati dalle opere avviene direttamente in capo ai soggetti destinatari delle infrastrutture.

Art. 5.

1. Per la durata dell'emergenza, il commissario delegato presidente della regione Puglia è autorizzato ad avvalersi, con regime di tempo parziale, della collaborazione, fino ad un massimo di sei unità, di personale fornito di specifica professionalità. Al predetto personale sarà corrisposto, per la durata dell'incarico un compenso lordo calcolato sulla base del corrispettivo determinato per prestazioni straordinarie previste dall'art. 3, commi 2 e 2-*bis*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 gennaio 1995. Ai conseguenti oneri si provvederà con le risorse finanziarie del commissario delegato presidente della regione.

2. Il commissario delegato - presidente della regione per lo svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi, come enti attuatori, dei comuni interessati alla realizzazione delle opere ricadenti nel loro territorio.

3. Il compenso da corrispondere al personale delle amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1996, al quale vengono attribuite le funzioni di direttore dei lavori, ingegnere capo e collaudatore per la realizzazione delle opere da avviare ad esecuzione nell'ambito dello stato di emergenza, è determinato con l'applicazione, ai sensi dell'art. 62, commi 4 e 5, del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, della riduzione del 50% alle tariffe professionali.

Art. 6.

1. L'attività della commissione di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2450 del 26 giugno 1996 è prorogata fino al 31 dicembre 1997. È altresì confermata l'attività dei sub-commissari nominati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della predetta ordinanza n. 2450.

2. Il compenso spettante ai membri della commissione scientifica ed ai sub-commissari di cui al precedente comma, graverà, in egual misura sui fondi messi a disposizione del commissario delegato — presidente della regione Puglia — e del prefetto di Bari delegato.

Art. 7.

1. Per l'attuazione delle azioni e interventi di cui all'art. 1, comma 4 — punti 4.1 e 4.6 — e comma 8, all'art. 2, comma 2, agli articoli 5 e 6, il commissario delegato — presidente della regione Puglia — può utilizzare le seguenti risorse:

a) lire 50 miliardi mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente con deliberazione CIPE a valere sulle disponibilità derivanti dai mutui contratti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

b) le ulteriori somme che deriveranno dalle attività di riprogrammazione nel Quadro comunitario di sostegno 1994-1999. L'attivazione da parte del commissario delegato — presidente della regione Puglia — dei relativi interventi resta subordinata alla riprogrammazione.

2. Al prefetto di Bari —delegato — sono conservate, per la realizzazione degli interventi di utilizzo delle acque di scarico, le disponibilità derivanti dai ribassi d'asta di cui alle opere contenute nei programmi approvati con i decreti commissariali n. 400/CD del 1° marzo 1995 e n. 1143/CD del 21 ottobre 1995. Per gli interventi di competenza del prefetto di Bari — delegato — è inoltre assegnata la somma di lire 50 miliardi alla cui copertura si provvede mediante l'utilizzo delle somme di pari importo assegnate al Ministero dell'ambiente con deliberazione CIPE a valere sulle disponibi-

lità derivanti dai mutui contratti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Su tale disponibilità graveranno anche gli oneri a carico del prefetto di Bari — delegato — derivanti dagli articoli 4 e 6 della presente ordinanza.

3. Le somme di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono versate dalle amministrazioni pubbliche interessate, in deroga al disposto dell'art. 19, comma, 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello stato relative alle contabilità speciali, direttamente sulle contabilità speciali di tesoreria intestate rispettivamente al commissario delegato — presidente della regione Puglia — ed al prefetto di Bari - delegato — per gli interventi di emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia.

Art. 8.

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A3390

ORDINANZA 30 aprile 1997.

Ulteriore modifica all'ordinanza 14 aprile 1995 concernente interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 2558).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1996, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nel bacino idrografico del fiume Sarno;

Viste la ordinanza in data 14 aprile 1995, 28 giugno 1995, 25 gennaio 1996 e 26 aprile 1996 con le quali sono stati disposti interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nel bacino idrografico del fiume Sarno, ed è stato nominato il prefetto di Napoli quale commissario delegato all'attuazione degli interventi stessi;

Vista la nota n. 006722/GAB in data 1° febbraio 1997, con la quale il prefetto di Napoli, commissario delegato, ha chiesto modifiche alle ordinanze predette;

Considerato che le richieste di modifiche e di integrazioni, concordate con il Ministero dell'ambiente nella riunione tenutasi il 5 febbraio 1997 presso il Ministero stesso, sono principalmente intese ad accelerare le procedure relative al completamento dei lavori necessari a fronteggiare l'emergenza, nonché ad assicurare la tempestiva attuazione di ogni altro intervento strettamente funzionale e necessario al raggiungimento dell'obiettivo di risanamento del bacino indrografico del fiume Sarno;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente con nota n. GAB/97/7546/B9 del 14 aprile 1997;

Acquisita l'intesa del Presidente della regione Campania con nota n. 20594/GAB del 27 marzo 1997;

Sentito il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica;

Dispone:

Art. 1.

1. L'incarico di commissario delegato, conferito al prefetto di Napoli con l'art. 1 dell'ordinanza del 14 aprile 1995, è prorogato fino al 31 dicembre 1997.

Art. 2.

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza 14 aprile 1995 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al terzo capoverso, dopo le parole «acque depurate» aggiungere le parole «di origine sia civile che industriale»;

b) sostituire il quarto capoverso con il seguente: «fissare in via temporanea limiti anche più permissivi, fermi restando i limiti di accettabilità relativi ai parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, termini e modalità degli scarichi dei reflui sul suolo, nel suolo, nella pubblica fognatura e in acque pubbliche superficiali, ordinando la chiusura degli scarichi che non rispettino tali limiti, termini e modalità»;

c) al termine del comma 1, sono aggiunti i seguenti capoversi:

«adottare ogni potere sostitutivo per l'individuazione, l'organizzazione e l'attivazione dei soggetti gestori di impianti di depurazione da avviare all'esercizio, nonché per la definizione delle modalità di esercizio e controllo dei medesimi impianti delle reti di fognatura e collettamento degli impianti di depurazione e dei recapiti delle acque depurate»;

«completare opere in corso di realizzazione, sostituendosi alle amministrazioni ordinariamente competenti che siano state preventivamente diffidate dal Ministero dell'ambiente a rimuovere impedimenti che ne ostacolino o ne rallentino l'ultimazione. Il commissario delegato, d'intesa con il Ministero dell'am-

biente e sentite le amministrazioni interessate, assumerà la titolarità delle progettazioni esistenti e/o delle opere da completare, fermo restando in capo all'amministrazione inadempiente ogni contenzioso e/o azione risarcitoria, pregressi o scaturenti dall'esercizio del potere sostitutivo, da qualsiasi soggetto instaurato e afferenti a fatti pregressi»;

«provvedere agli interventi di rinaturalizzazione del fiume Sarno, dei torrenti Solofrana e Cavaiola e dei relativi affluenti, ivi compresa, ove necessario alla tutela del corpo idrico ricettore o della falda, nonché al riassetto idraulico, qualora connesso al risanamento e alla tutela della qualità delle acque, l'attività di bonifica e smaltimento di rifiuti abbandonati, anche mediante realizzazione di apposita discarica. I progetti degli interventi concernenti profili di regimentazione dei corpi idrici sono trasmessi alle autorità di bacino che, entro venti giorni dal ricevimento del progetto, esprime parere sui profili di propria competenza»;

«assumere le iniziative occorrenti ad assicurare la necessaria informazione, divulgazione e sensibilizzazione delle popolazioni interessate agli interventi da realizzare ai sensi della presente ordinanza, anche con l'impiego di supporti audiovisivi;».

2. Al termine dell'art. 3, è aggiunto il seguente comma:

«L'approvazione dei progetti da parte del commissario sostituisce a ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori».

Art. 3.

1. Dopo l'art. 3 dell'ordinanza 14 aprile 1995 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. — *1*. L'approvazione da parte del commissario dello schema depurativo del Medio Sarno, così come esaminato con parere favorevole dalla commissione *ex* art. 6 dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1995, costituisce modifica, per la parte interessata, del piano regionale di risanamento delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Campania n. 223/11 del 18 dicembre 1984. Non potranno pertanto essere avviati ad esecuzione ovvero pervenire a realizzazione da parte di pubbliche amministrazioni progetti di opere igienico-sanitarie comunque in contrasto con lo schema depurativo approvato. Eventuali contenziosi e/o azioni risarcitorie relativi alla conseguente incompleta esecuzione di rapporti contrattuali già in essere restano in capo alle amministrazioni titolari dei rapporti medesimi.

2. Il commissario delegato affida, mediante appalti pubblici, sulla base di progetti preliminari, le seguenti prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria:

progettazione esecutiva per il completamento dell'impianto centralizzato di depurazione di Mercato S. Severino, Alto Sarno, per l'adeguamento alla normativa DIR 91/271/CEE;

progettazioni esecutive dei quattro impianti sub comprensoriali del Medio Sarno;

progettazione esecutiva per il completamento dell'impianto centralizzato di depurazione di Foce Sarno, per l'adeguamento alla normativa DIR 91/271/CEE;

progettazioni esecutive dei singoli rami della rete di collettori comprensoriali del bacino del Sarno, ivi compresi i collegamenti eventualmente necessari con il sistema irriguo, per il riutilizzo delle acque depurate;

progettazioni esecutive di reti fognarie interne ai comuni del bacino del Sarno, previa diffida alle amministrazioni territorialmente competenti.

A tal fine, il commissario delegato potrà affidare la redazione e/o il completamento dei suddetti progetti preliminari all'ENEA, all'IRSA, nonché a Dipartimenti universitari ed ad altri organismi specializzati anche privati, all'uopo indicati dal Ministro dell'ambiente.

Il compenso da corrispondere per la progettazione preliminare eseguita sarà pari: per l'ENEA, l'IRSA, i dipartimenti universitari e gli organismi specializzati pubblici alle sole spese sostenute e documentate, per gli altri organismi specializzati alle sole spese ed ai costi sostenuti e documentati. L'importo riconosciuto per ciascuna progettazione non potrà comunque essere superiore al 50% del compenso calcolato applicando le tabelle "A" e "B" previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143 e successivi aggiornamenti».

Gli oneri che scaturiscono dall'erogazione di tali compensi sono a carico delle risorse finanziarie a disposizione del commissario delegato.

Art. 4.

1. All'art. 4 dell'ordinanza 14 aprile 1995 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al secondo rigo del comma 1, dopo le parole: «potrà avvalersi», sono aggiunte le parole: «di vice commissari»;

b) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente capoverso: «In particolare, per quanto riguarda il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania del Ministero dei lavori pubblici, il commissario delegato potrà avvalersi, a tempo pieno, di personale nel numero massimo di quindici unità, ivi compreso il personale già distaccato presso la struttura commissariale»;

c) alla fine dell'art. 4 sono aggiunti i seguenti commi:

«4. Il compenso da corrispondere al personale tecnico delle amministrazioni di cui al precedente comma 1, al quale il commissario delegato attribuisce le funzioni di direttore dei lavori, ingegnere capo e collaudatore per la realizzazione delle opere da avviare ad esecuzione nell'ambito dello stato di emergenza, è determinato con l'applicazione, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, della riduzione del 50% alle tariffe professionali.

5. Per la durata dell'emergenza, il commissario è autorizzato ad avvalersi, a tempo parziale, della colla-

borazione, fino ad un massimo di sei unità, di personale fornito di specifica professionalità. Al predetto personale sarà corrisposto, per la durata dell'incarico, un compenso lordo calcolato sulla base del corrispettivo determinato per prestazioni straordinarie previste dall'art. 4 dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 1995, come modificato dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile. 1996. Ai conseguenti oneri si provvede con le risorse finanziarie a disposizione del commissario delegato.

6. Il commissario delegato può avvalersi delle province, dei comuni e dei consorzi di bonifica territorialmente competenti, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 1995, ivi compresi interventi di recupero ambientale, di contenimento di fenomeni di inquinamento e di pulizia degli argini degli alvei della rete idrografica».

Art. 5.

1. Dopo l'art. 4 dell'ordinanza 14 aprile 1995 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. — *1*. Per l'attuazione degli interventi di propria competenza, il commissario delegato può contribuire nei limiti delle disponibilità dei fondi attribuiti, con esclusione dei trattamenti previdenziali a carico dell'INPS, al finanziamento di progetti di lavori socialmente utili, predisposti dagli enti locali ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, fino ad un massimo di cento unità di personale.

2. Gli oneri per la realizzazione dei progetti socialmente utili di cui al precedente comma sono a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazfoni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando quanto previsto al comma 1.

3. Il commissario delegato, al fine di creare le necessarie opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili di cui ai commi precedenti, promuove la costituzione, da parte degli enti locali titolari dei progetti, di società miste in attuazione di quanto previsto dal comma 21 dell'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1990, n. 608».

Art. 6.

1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza 14 aprile 1995, la lettera *d)* è così sostituita e sono aggiunte le seguenti lettere:

«*d)* le somme derivanti dai finanziamenti comunitari ed in particolare le somme a tal fine previste dal programma operativo multiregionale ambiente e dal programma operativo «risorse idriche» del Ministero dei lavori pubblici, relativi al quadro comunitario di sostegno 1994-1999;

e) lire 100 miliardi mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente con deliberazione CIPE a valere sulle disponibilità derivanti dai mutui contratti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

f) le ulteriori somme che deriveranno dall'attività di riprogrammazione del quadro comunitario di sostegno 1994-1999;

g) lire 145 miliardi mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente con deliberazione CIPE del 18 dicembre 1996, concernente la ripartizione delle risorse destinate alle aree depresse, a valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641».

2. All'art. 5 dell'ordinanza 14 aprile 1995, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«*1-bis*. Le somme di cui al precedente comma 1 sono versate dalle amministrazioni pubbliche interessate, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al prefetto di Napoli - Commissario delegato per gli interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno».

«*1-ter*. L'attivazione da parte del commissario delegato degli interventi che trovano copertura finanziaria nelle somme di cui al comma 1, lettera *d)* resta subordinata rispettivamente alla deliberazione del comitato di sorveglianza del programma multiregionale risorse idriche dall'approvazione da parte della Comunità europea del programma operativo multiregionale ambiente.».

L'attivazione da parte del commissario delegato degli interventi che trovano copertura finanziaria nelle somme di cui al comma 1, lettera *f)*, resta subordinata alla riprogrammazione.

3. All'art. 5 dell'ordinanza 14 aprile 1995, alla fine del comma 2, è aggiunto il seguente capoverso:

«Le somme comunque derivanti da finanziamenti comunitari, di cui alle lettere *d)* e *f)* del precedente comma 1, destinate alla realizzazione di opere ricadenti nel bacino idrografico del fiume Sarno, sono accreditate direttamente sulla contabilità speciale intestata al prefetto di Napoli - commissario delegato, in deroga all'art. 585 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.».

Art. 7.

1. All'art. 6 dell'ordinanza 14 aprile 1,995, al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alle riunioni della commissione assiste il segretario dell'autorità di bacino del fiume Sarno».

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A3391

ORDINANZA 30 aprile 1997.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1996 nella regione Veneto, provincia di Treviso. (Ordinanza n. 2259).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 1997 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Veneto, provincia di Treviso;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Considerato che sono state reperite risorse finanziarie da destinare ad interventi urgenti ed indifferibili nei territori dei comuni gravemente danneggiati nella regione Veneto;

Visto il rapporto n. 14/1997 del 27 marzo 1997 inviato dalla prefettura di Treviso che individua unitamente alla regione Veneto gli interventi prioritari da attuare e la valutazione presuntiva delle prime occorrenze finanziarie;

Sentito il prefetto di Treviso;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. I territori dei comuni della provincia di Treviso gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1996 sono i seguenti: Gorgo al Monticano, Fontanelle, Oderzo, Vazzola, Porto Buffolè, Godenga di S. Urbano Codoghè, Mansuè, Motta Di Livenza, Gaiarine.

Art. 2.

1. Il prefetto di Treviso è nominato commissario delegato per tutti gli interventi infrastrutturali di emergenza, compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravatisi nei territori di cui all'art. 1.

2. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico può nominare un vice-commissario.

3. Per la predisposizione del piano di cui al successivo art. 3, il commissario si avvale di un comitato di tecnici, esperti nel settore idrogeologico composto da due componenti del Gruppo Nazionale difesa catastrofi idrogelogico (G.N.D.C.I.) di cui uno con funzione di presidente, designati dal Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, da un tecnico della provincia, designato dal presidente, da un tecnico del provveditorato alle opere pubbliche, da un tecnico dell'Agenzia nazionale per l'ambiente, da un tecnico designato dal presidente della regione e da un tecnico designato dall'autorità di bacino. All'onere di funzionamento del comitato, valutato in lire 200 milioni, si fa fronte con le disponibilità di cui all'art. 5.

4. Per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi il Commissario delegato si avvale degli uffici statali e regionali competenti nonché di personale aggiuntivo appartenente ai ruoli del Ministero dell'interno mediante chiamata nominativa, previo assenso degli interessati.

5. Per le finalità di cui al presente articolo e al successivo art. 3 al commissario delegato è assegnata una somma di lire 5,1 miliardi per la realizzazione degli interventi prioritari. L'intera somma è posta a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

1. Il commissario delegato entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* predispone un piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica sulla base dell'elenco dei principali dissesti verificatisi nel periodo ottobre, novembre-dicembre 1996 redatto dal comitato tecnico di cui all'art. 2, comma 3. Nel piano sono altresì individuati gli enti attuatori dei singoli interventi e, previa ulteriore verifica, le occorrenze finanziarie necessarie per ciascun intervento prioritario nei limiti delle disponibilità di cui al comma 5 dell'art. 2. Possono essere ricompresi nel piano e attuati con le procedure di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi di emergenza finanziati a carico del bilancio regionale.

2. Il piano deve tener conto anche degli interventi di somma urgenza, di pronto intervento e d'emergenza

già attivati o da attivare, a cura delle Amministrazioni competenti a seguito del verificarsi degli eventi di cui trattasi.

3. Il piano comprende, altresì, l'avvio di attività progettuali finalizzate a riassetto idrogeologico complessivo delle aree danneggiate.

4. I progetti del piano di cui al comma 3 comprendono anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi dei rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi.

5. Il piano deve essere trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto.

6. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano può essere rimodulato e sarà trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto.

7. L'affidamento degli incarichi di progettazione degli interventi, previsti nel piano di cui al presente articolo, deve intervenire entro dieci giorni dalla presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile.

8. I progetti relativi agli interventi di cui al precedente comma 1 devono essere redatti entro cinquanta giorni dall'affidamento dell'incarico. Gli incarichi di progettazione esecutiva possono essere affidati anche a liberi professionisti di qualificata esperienza nel settore.

9. L'esame dei progetti, che deve intervenire entro dieci giorni dall'inoltro dei medesimi da parte dei progettisti, è effettuato mediante conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e con poteri ivi previsti anche riguardo l'acquisizione di autorizzazioni ambientali e paesaggistico territoriali. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinché, una volta che lo stesso sia approvato; i lavori possano essere immediatamente appaltati. In caso di assenza di uno dei soggetti invitati, il parere si intende reso favorevolmente in modo irrevocabile.

Il parere può essere espresso positivamente anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti.

10. La consegna dei lavori deve avvenire entro novanta giorni dalla presa d'atto del piano o della sua rimodulazione ed i lavori ebbono essere eseguiti entro i successivi nove mesi.

Art. 4.

1. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui all'art. 3, comma 1, è autorizzata la deroga alle sottoelencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, art. 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8,11, 13 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29 e 32; il ricorso alla trattativa privata deve essere effettuato previo esperimento di gara informale fra almeno cinque ditte;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23, e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articolo 10, comma 2.

Art. 5.

1. Il commissario delegato, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, di cui all'art. 3, una volta che emette il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati alla realizzazione delle opere di cui all'art. 3 della presente ordinanza possono circolare, sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana, anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni, su specifica autorizzazione della competente prefettura.

Art. 7.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, compresi quelli disposti dagli enti locali, nonché per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato e per le esigenze di lavoro straordinario prestato dal personale della prefettura di Treviso, è assegnata al commissario delegato complessivamente la somma di lire novanta milioni. A detti interventi si applicano le deroghe di cui al precedente art. 4 e al relativo onere si provvede a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

1. Il commissario delegato, con propria relazione trimestrale ed ogni qualvolta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 9.

1. Il commissario delegato è tenuto ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 10.

1. Per gli interventi eseguiti in occasione degli eventi alluvionali, il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello dirigente, oltre i limiti stabiliti dalla legge 8 marzo 1985, n. 72 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1977, n. 422.

2. All'onere di lire 40 milioni di cui al comma 1, comprensivo anche delle spese di missione del personale e dei costi operativi si provvede a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tali somme sono trasferite su pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.

Art. 11.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A3392

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 8 aprile 1997.

Applicazione del decreto ministeriale 18 dicembre 1996 alle associazioni di emergenza e di soccorso sanitario.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare, l'art. 323;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1981, 24 giugno 1982 e 1° agosto 1991, concernenti «Determinazione dei canoni per la concessione di collegamenti in ponte radio ad uso privato», pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981, n. 205 del 28 luglio 1982 e n. 270 del 18 novembre 1991;

Visti i decreti ministeriali 9 febbraio 1989 e 4 agosto 1989, concernenti «Determinazione dei canoni di base di concessione per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radioelettrici ad uso privato tra punti fissi che utilizzano le bande di frequenza 10 GHz e superiori, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989 e n. 193 del 19 agosto 1989;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 10, comma 2;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 18 dicembre 1996, concernente l'adeguamento dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 1997;

Considerata l'esigenza di salvaguardare la piena operatività delle organizzazioni di utilità sociale che esercitano i servizi di emergenza e soccorso sanitario, senza fini di lucro e sulla base soprattutto del volontariato, individuate dall'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 18 dicembre 1981, pur confermando l'adeguamento dei canoni annui e delle quote supplementari delle concessioni di collegamenti in ponte radio ad uso privato disposto con il decreto dello stesso Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 18 dicembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° maggio 1997 la riduzione del quaranta per cento prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 dicembre 1981, come modificato dall'art. 1 del decreto del medesimo Ministro del 24 giugno 1982, è elevata al settanta per cento limitatamente ai servizi e per le organizzazioni individuati nel comma 1, lettera *a)*, del menzionato art. 3.

Art. 2.

Ai canoni ed alle quote supplementari rideterminati ai sensi dell'art. 1 si applicano, dalla stessa data del 1° maggio 1997, le maggiorazioni disposte con il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 dicembre 1996.

Art. 3.

Per ottenere la riduzione di cui all'articolo 1, il legale rappresentante delle organizzazioni citate in premessa è tenuto ad autocertificare l'esercizio di servizi di emergenza e soccorso sanitario di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del menzionato decreto del 18 dicembre 1981, l'assenza di fini di lucro ed il ricorso, per l'espletamento del servizio, prevalentemente al volontariato.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1997

Il Ministro: MACCANICO

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1997
Registro n. 3 Poste, foglio n. 124

97A3413

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 aprile 1997.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Galatina» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Galatina»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Galatina» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 dell'8 febbraio 1997;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Galatina» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 1997.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1997, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Galatina» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Galatina», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purchè non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Galatina» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1997

Il dirigente: ADINOLFI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «GALATINA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Galatina» è riservata ai vini bianchi rosati e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Galatina» rosso (anche nella tipologia novello);

«Galatina» Negroamaro (anche nella tipologia riserva);

«Galatina» rosato (anche nalla tipologia frizzante);

«Galatina» bianco (anche nella tipologia frizzante);

«Galatina» Chardonnay.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Galatina» è riservata ai vini bianchi, rosati e rossi ottenuti escluisivamente da uve di vitigni provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Galatina» bianco (anche nella tipologia frizzante):

Chardonnay: minimo 55%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, fino ad un massimo del 45%.

«Galatina» Chardonnay:

Chardonnay: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, fino ad un massimo del 15%.

«Galatina» rosso (anche nella tipologia novello) e rosato (anche nella tipologia frizzante):

Negroamaro: minimo 65%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, fino ad un massimo del 35%.

«Galatina» Negroamaro:

Negroamaro: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Galatina» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di:

Galatina, Cutrofiano, Aradeo, Neviano, Seclì, Sogliano Cavour e Collepasso,

tutti in provincia di Lecce.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Galatina» di cui all'art. 2 debbono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche di qualità dell'uva e dei vini derivati.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura.

I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un numero minimo di 3500 ceppi per ettaro.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 15 ton per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Galatina» per tutte le tipologie.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini «Galatina» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 50% per la tipologia rosato ed al 70% per le altre tipologie.

Qualora superino questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Gli eventuali superi delle rese dell'uva in vino, derivanti dai processi di vinificazione della tipologia rosato, fino al raggiungimento del sopracitato limite del 75%, non sono destinabili alla produzione di alcun vino a denominazione di origine controllata, ma non comportano la decadenza del diritto alla denominazione di origine controllata per la tipologia rosato per il quantitativo prodotto nel proprio specifico limite.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini «Galatina» bianco e Chardonnay un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,50% , ed al vino «Galatina» rosso, rosato e Negroamaro un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,50%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e d'invecchiamento dei vini di cui all'art. 2 debbono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni interessati di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che dette operazioni possano essere effettuate nei territori dei comuni limitrofi in provincia di Lecce, Brindisi e Taranto.

Il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione ed invecchiamento siano effettuate da aziende che, avendo stabilimenti situati nelle provincie di Lecce e Brindisi 5 (cinque) anni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione ed in possesso di idonei requisiti, ne facciano richiesta.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche qualitative.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Galatina» all'atto della immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Galatina» bianco:

colore: giallo paglierino tenue anche con riflessi verdolini;

odore: delicato, gradevolmente fruttato;

sapore: asciutto, vivace, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;

acidità totale minima: 5,0 per mille;

estratto secco netto minimo: 15,0 per mille;

È prevista la tipologia frizzante.

«Galatina» Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato e gradevole;

sapore: asciutto, di buona struttura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;

acidità totale minima: 5,0 per mille;

estratto secco netto minimo: 15,0 per mille.

«Galatina» rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;

odore: leggermente vinoso, giustamente persistente, fruttato;

sapore: asciutto e vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5,0 per mille;

estratto secco netto minimo: 16,0 per mille;

È prevista la tipologia frizzante.

«Galatina» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone, se invecchiato;

odore: vinoso, caratteristico, gradevole ed intenso;

sapore: pieno, asciutto, robusto, vellutato, caldo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%;

acidità totale minima: 5,0 per mille;

estratto secco netto minimo: 22,0 per mille.

«Galatina» Negroamaro:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone, se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: pieno, elegante, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%;

acidità totale minima: 5,0 per mille;

estratto secco netto minimo: 22,0 per mille.

«Galatina» Negroamaro riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone;

odore: vinoso, caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: pieno, asciutto, robusto, vellutato, caldo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

acidità totale minima: 5,0 per mille;

estratto secco netto minimo: 22,0 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata «Galatina» Negroamaro, ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5%, dopo almeno due anni di invecchiamento, a partire dal 1° dicembre dell'anno della vendemmmia, di cui almeno sei mesi in botti di legno, può portare in etichetta la menzione «riserva».

«Galatina» novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico, gradevole ed intenso;

sapore: pieno, asciutto, armonico, fruttato, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%;

acidità totale minima: 5,0 per mille;

estratto secco netto minimo: 20,0 per mille.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto minimo.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Galatina» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva a quelle previste dal presente disciplinare ivi comprese gli aggettivi extra, fine, superiore, scelto, selezionato, e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore, nel rispetto della normativa vigente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive di aree e località dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, nel rispetto della normativa vigente.

Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti vini a denominazione di origine controllata «Galatina» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

I vini «Galatina», se immessi al consumo in bottiglie di vetro con capacità non superiore a litri 1.5, debbono avere il tappo in sughero raso. Tuttavia per i contenitori uguali o inferiori a 0.375 litri è ammessa anche la tappatura a vite.

97A3414

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 7 marzo 1997.

Rettifica al decreto ministeriale 6 luglio 1995 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in filosofia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull'ordinamento didattico universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995 concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in filosofia tabella XIII;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in merito alla correzione di alcuni errori materiali nella suddetta tabella;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla modifica del già citato decreto ministeriale 6 luglio 1995;

Decreta:

Nella tabella XIII allegata al decreto ministeriale 6 luglio 1995 relativa al corso di laurea in filosofia sono stati omessi all'art. 7 «area del Linguaggio e della comunicazione» i seguenti settori scientifico disciplinari, che vanno integrati nella tabella:

storia della musica antica, medioevale e rinascimentale - L27A;

musicologia e storia della musica moderna e contemporanea - L27B.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 22

97A3415

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edil Arianna» a responsabilità limitata, in S. Andrea Ionio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1970, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dalla quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento, primo comma dell'art. 2544 del codice civile, non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Edil Arianna» a responsabilità limitata, con sede in S. Andrea Ionio, costituita per rogito notaio dott.ssa Edda Rao in data 2 marzo 1978, repertorio n. 1375, registro società n. 2291, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 7 aprile 1997

Il direttore: PISANI

97A3471

DECRETO 7 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Coedif» a responsabilità limitata, in Catanzaro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1970, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dalla quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento, primo comma dell'art. 2544 del codice civile, non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Coedif» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott. Cosco in data 14 febbraio 1976, repertorio n. 31944, registro società n. 1995, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 7 aprile 1997

Il direttore: PISANI

97A3472

DECRETO 7 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Tecno» a responsabilità limitata, in Catanzaro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1970, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dalla quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento, primo comma dell'art. 2544 del codice civile, non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Tecno» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott. Cosco in data 23 ottobre 1975, repertorio n. 31586, registro società n. 1945, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 7 aprile 1997

Il direttore: PISANI

97A3473

DECRETO 7 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Orchidea» a responsabilità limitata, in Catanzaro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1970, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dalla quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento, primo comma dell'art. 2544 del codice civile, non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Orchidea» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott. Cosco in data 23 ottobre 1975, repertorio n. 31587, registro società n. 1944, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 7 aprile 1997

Il direttore: PISANI

97A3474

DECRETO 7 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Risparmio» a responsabilità limitata, in Soverato.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1970, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dalla quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento, primo comma dell'art. 2544 del codice civile, non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Il Risparmio» a responsabilità limitata, con sede in Soverato, costituita per rogito notaio dott.ssa Edda Rao in data 27 ottobre 1977, repertorio n. 1108, registro società n. 2224, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 7 aprile 1997

Il direttore: PISANI

97A3475

DECRETO 7 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edicola» a responsabilità limitata, in Crotone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1970, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dalla quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento, primo comma dell'art. 2544 del codice civile, non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Edicola» a responsabilità limitata, con sede in Crotone, costituita per rogito notaio dott. Aldo Cerrelli in data 23 luglio 1976, repertorio n. 48057, registro società n. 878, tribunale di Crotone.

Catanzaro, 7 aprile 1997

Il direttore: PISANI

97A3476

DECRETO 7 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Armonia» a responsabilità limitata, in Crotone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1970, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dalla quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento, primo comma dell'art. 2544 del codice civile, non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Armonia» a responsabilità limitata, con sede in Crotone, costituita per rogito notaio dott. Romano Naschi in data 27 aprile 1965, repertorio n. 59652, registro società n. 374, tribunale di Crotone.

Catanzaro, 7 aprile 1997

Il direttore: PISANI

97A3477

DECRETO 7 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Vergari» a responsabilità limitata, in Mesoraca.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1970, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dalla quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento, primo comma dell'art. 2544 del codice civile, non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Vergari» a responsabilità limitata, con sede in Mesoraca, costituita per rogito notaio dott. Riccardo Proto in data 10 gennaio 1976, repertorio n. 20035, registro società n. 799, tribunale di Crotone.

Catanzaro, 7 aprile 1997

Il direttore: PISANI

97A3478

DECRETO 7 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «W Cassiopea» a responsabilità limitata, in Isola Capo Rizzuto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1970, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dalla quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento, primo comma dell'art. 2544 del codice civile, non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «W Cassiopea» a responsabilità limitata, con sede in Isola Capo Rizzuto, costituita per rogito notaio dott. Aldo Cerrelli in data 16 novembre 1977, repertorio n. 52105, registro società n. 969, tribunale di Crotone.

Catanzaro, 7 aprile 1997

Il direttore: PISANI

97A3479

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Casa ridente Due», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 febbraio 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Casa ridente Due», BUSC 6702/246572, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Corrado Magarelli in data 2 febbraio 1990, rep. n. 130.000, reg. impr. n. 25909, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3355

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Campionaria internazionale II», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 ottobre 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «La Campionaria internazionale II», BUSC 3035/148029, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Alfredo Polito in data 28 aprile 1976, rep. n. 61823, reg. impr. n. 8955, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3356

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «San Marco», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 dicembre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «San Marco», BUSC 4511/179229, con sede in Molfetta, costituita per rogito notaio Giulio Reggio in data 31 luglio 1980, rep. n. 5335, reg. impr. n. 4413, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3357

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia nocese», in Noci.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 novembre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia nocese», BUSC 4909/191987, con sede in Noci, costituita per rogito notaio Maria Lanzillotta in data 28 maggio 1982, rep. n. 82, reg. impr. n. 14065, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3358

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Marte», in Altamura.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 settembre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso

indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Marte», BUSC 3240/152050, con sede in Altamura, costituita per rogito notaio Michele Costantini in data 13 aprile 1977, rep. n. 161439, reg. impr. n. 9479, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3359

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Centauro», in Altamura.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 maggio 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Centauro», BUSC 5451/211559, con sede in Altamura, costituita per rogito notaio Stigliano Michele in data 18 gennaio 1985, rep. n. 398, reg. impr. n. 17468, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3360

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «A.N.C.O.L. Casa n. 1», in Barletta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 settembre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «A.N.C.O.L. Casa n. 1», BUSC 6186/230173, con sede in Barletta, costituita per rogito notaio Dilillo Giovanna in data 9 maggio 1987, rep. n. 16135, reg. impr. n. 8495, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3361

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edilnuova seconda», in Capurso.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 dicembre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Edilnuova seconda», BUSC 5337/208176, con sede in Capurso, costituita per rogito notaio Cesare Cerasi in data 7 dicembre 1984, rep. n. 174, reg. impr. n. 17042, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3362

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «C.O.L.A.», in Conversano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 24 maggio 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «C.O.L.A.», BUSC 6454/238734, con sede in Conversano, costituita per rogito notaio Reboli Francesco in data 6 settembre 1988, rep. n. 214465, reg. impr. n. 24077, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3363

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «S. Anna», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 18 aprile 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «S. Anna», BUSC 2052/115608, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Ernesto Fiaschetti in data 30 agosto 1971, rep. n. 96614, reg. impr. n. 6567, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3364

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «L'Eden», in Modugno.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 settembre 1992 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «L'Eden», BUSC 2864/143950, con sede in Modugno, costituita per rogito notaio Giuseppe De Gioia in data 5 marzo 1976, rep. n. 144355, reg. impr. n. 8592, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3365

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Assistenza tecnica», in Terlizzi.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 dicembre 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Assistenza tecnica», BUSC 6438/238383, con sede in Terlizzi, costituita per rogito notaio Rossi Giustino in data 5 ottobre 1988, rep. n. 12824, reg. impr. n. 9186, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3366

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «C.Ed.E.R.», in Barletta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi del-

l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 ottobre 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «C.Ed.E.R.», BUSC 4138/171028, con sede in Barletta, costituita per rogito notaio Manno Rodolfo in data 20 agosto 1979, rep. n. 64335, reg. impr. n. 4022, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3367

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Tartaruga», in Altamura.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 settembre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «La Tartaruga», BUSC 2779/141208, con sede in Altamura, costituita per rogito notaio Francesco Denora in data 3 febbraio 1975, rep. n. 972, reg. impr. n. 8249, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 10 aprile 1997

Il dirigente: BALDI

97A3368

DECRETO 18 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Giulio Pastore V» a r.l., in Ginosa.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Giulio Pastore V» a r.l., con sede in Ginosa, costituita per rogito Giovanni Mobilio in data 5 agosto 1986, rep. n. 7314, registro società n. 8300, Tribunale di Taranto.

Taranto, 18 aprile 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A3394

DECRETO 18 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Arnia» a r.l., in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Arnia» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Gianfranco Troise in data 30 ottobre 1985, rep. n. 38339, registro società n. 8214, tribunale di Taranto.

Taranto, 18 aprile 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A3395

DECRETO 18 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Patemisco», in Massafra.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Nuova Patemisco», con sede in Massafra, costituita per rogito Salvatore De Stefano in data 22 novembre 1985, rep. n. 128510, registro società n. 7816, tribunale di Taranto.

Taranto, 18 aprile 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A3396

DECRETO 18 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Terra Mia» a r.l., in Pulsano.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Terra Mia» a r.l., con sede in Pulsano, costituita per rogito Magda Garofalo in data 10 agosto 1988, rep. n. 9965, registro società n. 9747, tribunale di Taranto.

Taranto, 18 aprile 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A3397

DECRETO 18 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Paolo VI» a r.l., in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Paolo VI» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Giovanni Santarcangelo in data 18 marzo 1988, rep. n. 22923, registro società n. 9385, tribunale di Taranto.

Taranto, 18 aprile 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A3398

DECRETO 18 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Mottola futura» a r.l., in Mottola.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Mottola futura» a r.l., con sede in Mottola, costituita per rogito Vincenzo Vinci in data 7 febbraio 1986, rep. n. 22706, registro società n. 8043, tribunale di Taranto.

Taranto, 18 aprile 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A3399

DECRETO 18 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Nazional Service», in Sava.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Nazional Service», con sede in Sava, costituita per rogito Magda Garofalo in data 20 aprile 1989, rep. n. 11016, registro società n. 10061, tribunale di Taranto.

Taranto, 18 aprile 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A3400

DECRETO 18 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agri Eco» a r.l., in Sava.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Agri Eco» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Donato Pirro in data 12 gennaio 1988, rep. n. 181393, registro società n. 9305, tribunale di Taranto.

Taranto, 18 aprile 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A3401

DECRETO 18 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Salento» a r.l., in Manduria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Salento» a r.l., con sede in Manduria, costituita per rogito Aldo Gargano in data 21 giugno 1991, rep. n. 20626, registro società n. 11220, tribunale di Taranto.

Taranto, 18 aprile 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A3402

DECRETO 18 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Culturale grottagliese» a r.l., in Grottaglie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Culturale grottagliese» a r.l., con sede in Grottaglie, costituita per rogito Salvatore De Stefano in data 30 marzo 1981, rep. n. 119888, registro società n. 5618, tribunale di Taranto.

Taranto, 18 aprile 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A3403

DECRETO 18 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Sjstech» a r.l., in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Sjstech» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Salvatore De Stefano in data 26 settembre 1992, rep. n. 146609, registro società n. 11811, tribunale di Taranto.

Taranto, 18 aprile 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A3404

DECRETO 18 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Mattia» a r.l., in Massafra.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Mattia» a r.l., con sede in Massafra, costituita per rogito Salvatore De Stefano, in data 7 gennaio 1994 rep. n. 150407, registro società n. 12409, tribunale di Taranto.

Taranto, 18 aprile 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A3405

DECRETO 18 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Taranto 3°» a r.l., in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Taranto 3°» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Prospero Mobilio in data 25 settembre 1989, rep. n. 6632, registro società n. 10251, tribunale di Taranto.

Taranto, 18 aprile 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A3406

DECRETO 18 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Turistica Archinto» a r.l., in Castellaneta.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Turistica Archinto» a r.l., con sede in Castellaneta, costituita per rogito Rocco D'Amore in data 23 ottobre 1980, rep. n. 1272 registro società n. 5550, tribunale di Taranto.

Taranto, 18 aprile 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A3407

DECRETO 18 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Bruno Buozzi» a r.l., in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Bruno Buozzi» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Salvatore Mobilio in data 22 maggio 1968, rep. n. 8568, registro società n. 3175, tribunale di Taranto.

Taranto, 18 aprile 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A3408

DECRETO 18 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto Giovani 88» a r.l., in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Progetto Giovani 88» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Angelina Latoracca in data 18 ottobre 1988, rep. n. 14886, registro società n. 9869, tribunale di Taranto.

Taranto, 18 aprile 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A3409

DECRETO 18 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova coop. produzione lavoro meridionale» a r.l., in Crispiano.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Nuova coop. produzione lavoro meridionale» a r.l., con sede in Crispiano, costituita per rogito Giovanni Scarano in data 10 dicembre 1992, rep. n. 295465, registro società n. 12029, tribunale di Taranto.

Taranto, 18 aprile 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A3410

DECRETO 18 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Caleidoscopio» a r.l., in Talsano Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Caleidoscopio» a r.l., con sede in Talsano Taranto, costituita per rogito Ettore Leccese in data 2 dicembre 1988, rep. n. 7255, registro società n. 9885, tribunale di Taranto.

Taranto, 18 aprile 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A3411

DECRETO 22 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Share» a r.l., in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Share» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Antonino Vitale in data 1° aprile 1983 rep. n. 20225, registro società n. 6345, tribunale di Taranto.

Taranto, 22 aprile 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A3412

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Nuoro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Nuoro, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Nuoro, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

97A3460

DECRETO 26 marzo 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Santa Maria Capua Vetere.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e

le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Santa Maria Capua Vetere, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Santa Maria Capua Vetere, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 marzo 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
CAIANIELLO

97A3461

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 30 aprile 1997.

Determinazione della misura dei margini da versare al Fondo di garanzia della liquidazione a contante e al Fondo di garanzia dei contratti.

IL GOVERNATORE

Visto l'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 415/96;

Viste le «Disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia» emanate in data 16 marzo 1992, come successivamente modificate e integrate da ultimo con provvedimento del 9 aprile 1997;

Visto l'art. 17, comma 2, delle suddette disposizioni che prevede che gli aderenti al servizio di compensazione e di liquidazione che presentano al servizio stesso saldi aventi ad oggetto azioni, obbligazioni convertibili e warrant negoziati in Borsa, ad eccezione della Banca d'Italia, versino un margine proporzionale al Fondo di garanzia della liquidazione a contante, gestito dalla Cassa di compensazione e garanzia;

Visto l'art. 25, comma 3, delle richiamate disposizioni che stabilisce che i partecipanti alle negoziazioni versino margini al Fondo di garanzia dei contratti, gestito dalla Cassa di compensazione e garanzia;

Visti inoltre gli artt. 17, comma 4, e 25, comma 3, delle medesime disposizioni che prevedono che la Banca d'Italia, d'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa, stabilisca la misura, rispettivamente, del margine proporzionale da versare al Fondo di garanzia della liquidazione a contante e dei margini da versare al Fondo di garanzia dei contratti;

Considerata la necessità di procedere alla determinazione della misura dei suddetti margini;

D'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura del margine proporzionale da versare al Fondo di garanzia della liquidazione a contante da parte di ciascun aderente al servizio di compensazione e di liquidazione è pari allo 0,50 per cento della media giornaliera del controvalore dei saldi bilaterali in titoli aventi ad oggetto azioni, obbligazioni convertibili e warrant presentati dall'aderente nelle liquidazioni giornaliere dei due mesi precedenti la data di calcolo (cosiddetto periodo di riferimento); per ciascuna liquidazione giornaliera il controvalore è ottenuto valutando i saldi bilaterali relativi a ciascuna specie titolo al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello di liquidazione.

2. Il margine proporzionale dovuto da ciascun aderente al servizio di compensazione e di liquidazione viene calcolato, secondo i criteri definiti al comma 1, con cadenza mensile; qualora l'importo risultante da detto calcolo sia inferiore a 10.000.000 (dieci milioni) di lire il margine dovuto dall'aderente è in ogni caso pari a 10.000.000 di lire.

3. Gli intermediari che aderiscono al servizio di compensazione e di liquidazione successivamente all'avvio del Fondo di cui all'art. 17 delle disposizioni, e per i

quali il margine proporzionale non possa essere determinato secondo le modalità indicate al comma 1, sono tenuti al versamento di un margine proporzionale nella misura di 10.000.000 (dieci milioni) di lire.

4. Gli aderenti ricevono la comunicazione del margine dovuto da parte della Cassa di compensazione e garanzia e, sulla base di tale comunicazione, procedono all'adeguamento del margine stesso nei termini e secondo le modalità fissati nel regolamento della Cassa di compensazione e garanzia.

5. La comunicazione di cui al comma 4 da parte della Cassa, ed il conseguente adeguamento del margine proporzionale da parte dell'aderente, hanno luogo a condizione che la variazione del margine proporzionale rispetto all'ammontare già costituito sia superiore a un ammontare determinato come segue:

per i margini dovuti fino a un importo di 200 milioni di lire: al 10% con un minimo di 5 milioni di lire;

per i margini dovuti, maggiori di 200 milioni e fino a un miliardo di lire: al 5% con un minimo di 20 milioni di lire;

per i margini dovuti oltre un miliardo di lire: al 2,5% con un minimo di 50 milioni di lire.

Art. 2.

1. La misura del margine da versare al Fondo di garanzia dei contratti da parte di ciascun partecipante alle negoziazioni è pari a quattro volte la somma del controvalore medio giornaliero dei contratti a pronti, dei premi acquistati e delle basi dei premi venduti aventi ad oggetto azioni, obbligazioni convertibili e warrant, negoziati in Borsa ed ivi stipulati dal partecipante medesimo nei due mesi precedenti la data di calcolo (cosiddetto periodo di riferimento) moltiplicato 0,50%.

2. Il margine dovuto da ciascun partecipante alle negoziazioni viene calcolato, secondo i criteri fissati al comma 1, con cadenza mensile; qualora l'importo risultante da detto calcolo sia inferiore a 10.000.000 (dieci milioni) di lire il margine dovuto dal partecipante è in ogni caso pari a 10.000.000 di lire.

3. Gli intermediari che partecipano alle negoziazioni successivamente all'avvio del Fondo di cui all'art. 25 delle disposizioni, e per i quali il margine non possa essere determinato secondo le modalità indicate al comma 1, sono tenuti al versamento di un margine nella misura di 10.000.000 (dieci milioni) di lire.

4. Gli aderenti ricevono la comunicazione del margine dovuto da parte della Cassa di compensazione e garanzia e, sulla base di tale comunicazione, procedono all'adeguamento del margine stesso nei termini e secondo le modalità fissati nel regolamento della Cassa di compensazione e garanzia.

5. La comunicazione di cui al comma 4 da parte della Cassa, ed il conseguente adeguamento del margine da parte di ciascun partecipante alle negoziazioni hanno luogo a condizione che la variazione del margine calcolato rispetto all'ammontare già costituito sia superiore a un ammontare determinato come segue:

per i margini dovuti fino a un importo di 200 milioni di lire: al 10% con un minimo di 5 milioni di lire;

per i margini dovuti, maggiori di 200 milioni e fino a un miliardo di lire: al 5% con un minimo di 20 milioni di lire;

per i margini dovuti oltre un miliardo di lire: al 2,5% con un minimo di 50 milioni di lire.

Art. 3.

1. Il presente provvedimento entra in vigore il 12 maggio 1997.

Roma, 30 aprile 1997

Il Governatore: FAZIO

97A3416

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 15 aprile 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facoltà di lettere e filosofia;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1996, n. 14), relativo a «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lettere»;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 gennaio 1997;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla facoltà di lettere e filosofia, corso di laurea in lettere, sostituendo l'art. 67 con i nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione;

CORSO DI LAUREA IN LETTERE

Art. 67 *(Afferenza e accesso).* — 1. Il corso di laurea in lettere afferisce alla facoltà di lettere e filosofia.

2. L'accesso al corso di laurea è regolato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 68 *(Finalità del corso di laurea).* — 1. Il corso di laurea in lettere ha lo scopo di fornire le conoscenze scientifiche e le capacità critiche necesarie così per ogni attività profesionale che richieda attitudini e competenze di ambito letterario, come per la ricerca scientifica in ciascuna delle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 69, con particolare riferimento agli studi letterari e umanistici propri della tradizione culturale italiana ed europea.

Art. 69 *(Aree disciplinari caratterizzanti).* — 1. Sono caratterizzanti del corso di laurea in lettere le seguenti aree disciplinari:

1) area delle scienze letterarie;

2) area delle scienze filologiche;

3) area delle scienze glottologiche e linguistiche;

4) area delle scienze storiche;

5) area delle scienze archeologiche;

6) area delle scienze storico-artistiche;

7) area delle scienze antropologiche e geografiche;

8) area delle scienze musicologiche e dello spettacolo;

9) area delle scienze filosofiche e pedagogiche.

2. Altre aree disciplinari caratterizzanti possono essere indicate dai singoli corsi di laurea, in relazione con i loro peculiari interessi culturali, didattici, scientifici.

3. Ai fini della formazione dei percorsi didattici, di cui all'art. 74, comma 3, i settori scientifico-disciplinari, come determinati dal decreto del Presidene della Repubblica 12 aprile 1994 (*Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994, n. 184; supplemento ordinario n. 112), vengono collocati dal corso di laurea nelle aree disciplinari caratterizzanti. Ogni settore scientifico-disciplinare può far parte di una sola area discilinare caratterizzante.

Art. 70 *(Durata e articolazione del corso di laurea).* — 1. Il corso di laurea in lettere dura 4 anni e comprendere da un minimo di 21 ad un massimo di 23 annualità di insegnamento.

2. Il corso di laurea è articolato in due indirizzi:

1) classico;

2) moderno.

Art. 71 *(Organizzazione degli studi).* — 1. Il consiglio di corso di laurea può stabilire la distribuzione delle discipline sui 4 anni di durata del corso; determina inoltre le eventuali propedeuticità e le modalità delle prove scritte previste dal curricolo didattico (art. 74) come di ogni altro accertamento del profitto, che sia ritenuto opportuno.

2. Dopo aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio, lo studene può essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano di studio seguito.

Art. 72 *(Affinità e riconoscimenti).* — 1. Il corso di laurea in lettere è affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lettere e filosofica, magistero, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, nonché della istituenda facoltà di scienze della formazione.

2. Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in curricoli didattici diversi da quello del corso di laurea in lettere, i consigli degli organi competenti valutano l'utilità delle discipline oggetto di tali prove nel contesto culturale proprio del corso di laurea in lettere, determinando altresì l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.

Art. 73 *(Manifesto degli studi).* — 1. Con apposite norme da inserire nel manifesto annuale degli studi di consiglio di facoltà provvede a disciplinare, per quanto di suo interesse, il complesso dele materie indicate dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Indica inoltre le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio, ai fini della partecipazione alle diverse classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria.

Art. 74 *(Curricolo didattico)*. — 1. Sono insegnamenti istituzionali comuni:

1) letteratura italiana (L12A)*;

2) letteratura latina (L07A)**;

3) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L09A. Glottologia e linguistica; L11A. Linguistica italiana;

4) una disciplina a scelta fra quelle dei sottori L16A. Lingua e letteratura francese; L17A. Lingua e letteratura spagnola; L18A. Lingua e letteratura inglese; L19A. lingua e letteratura tedesca; L21B. Lingue e letterature slavo-orientali;

5) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M06A. Geografia; M06B. Geografia economico-politica.

2. Sono insegnamenti istituzionali di indirizzo:

A. Indirizzo classico:

6-7) due discipline a scelta fra quelle dei settori L06C. Letteratura greca; L06D. Civiltà bizantina; L07B. Letteratura latina, medievale e umanistica; L08A. Filologia classica, L08B. Letteratura cristiana antica; L12E. Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale. Fra le due discipline è compresa necessariamente la letteratura greca ***;

8) storia greca (L02A);

9) storia romana (L02B);

10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03B. Archeologia classica; L03C. Archeologia cristiana; L03D. Archeologia medievale; L04X. Topogafia antica;

11) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M07A. Filosofia teoretica; M07C. Filosofia morale; M07D. Estetica; M07E. Filosofia del linguaggio; M08A. Storia della filosofia; M08B. Storia della filosofia antica; M08C. Storia della filosofia medievale; M08D. Storia della filosofia arabo-islamica.

B. Indirizzo moderno:

6-7) due discipline a scelta fra quelle dei settori L07B. Letteratura latina medievale e umanistica; L10A. Filologia romanza; L11B. Filologia italiana; L12D. Letterature comparate;

L12E. Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale. Fra le due discipline è compresa necessariamente la filologia romanza;

8-9) due discipline a scelta fra quelle dei settori M01X. Storia medievale; M02A. Storia moderna; M04X. Storia contemporanea. Fra le due discipline è compresa necessariamente la storia medievale, oppure la storia moderna, oppure la storia contemporanea;

10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03D. Archeologia medievale; L25A. Storia dell'arte medievale; L25B. Storia dell'arte moderna; L25C. Storia dell'arte contemporanea;

11) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M07A. Filosofia teoretica; M07C. Filosofia morale; M07D. Estetica; M07E. Filosofia del linguaggio; M08A. Storia della filosofia; M08C. Storia della filosofia medievale; M08D. Storia della filosofia arabo-islamica.

3. Insegnamenti opzionali: le rimanenti annualità (da un minimo di 10 ad un massimo di 12) sono da utilizzare in rapporto con l'indirizzo scelto dallo studente e in funzione dei percorsi didattici definiti da ciascun corso di laurea, anche per le opportune biennalizzazioni e/o triennalizzazioni di insegnamenti; due di tali annualità possono essere scelte liberamente dallo studente.

Fra le discipline scelte sono necessariamente rappresentate almeno 3 delle aree disciplinari di cui all'art. 74, comma 1. La scelta è effettuata, comunque, in modo da garantire l'organicità culturale e l'efficacia professionale di ogni singolo piano di studio.

4. Per essere ammeso all'esame di laurea, lo studente deve dimostrare di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneità, da collocare, di norma, non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalità definite dal corso di laurea.

Art. 75 *(Norme transitorie)*. — 1. Una volta che il presente ordinamento sia recepito dalla facoltà, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi secondo il curricolo previsto dal presente ordinamento.

2. La facoltà è tenuta a stabilire le modalità per il riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti iscritti che optino per il nuovo ordinamento. Tale opzione potrà essere esercitata entro 4 anni dalla data di immatricolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 15 aprile 1997

Il rettore

97A3214

* L'esame orale è integrato da una prova scritta.

** L'esame orale è integrato da una prova scritta di conoscenza linguistica. Tale prova è obbligatoria per l'indirizzo classico e consigliata per l'indirizzo moderno.

*** L'esame orale può essere integrato da forme di accertamento scritto di conoscenza linguistica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di ventuno richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 e dal d.lgs. 20 dicembre 1993 n. 534, e dal decreto legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito con modificazioni dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, limitatamente alle seguenti parti:

- art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale"; comma 3, limitatamente alle parole "settantacinque per cento del"; comma 4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84";

- art. 4, comma 2, n. 1, limitatamente alle parole: "da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale", e n. 2: "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recante più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato";

- art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati", alle parole "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni" con esclusione della parola "medesime"; comma 2, limitatamente alle parole "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";

- art. 16, comma 4, limitatamente alle parole: "e delle liste" e alle parole "delle liste";

- art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati";

- art. 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale."; comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni" ed alle parole: "nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore";

- art. 18-bis;

- art. 19;

- art. 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o", alle parole "della lista dei candidati", nonché alle parole "alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali"; comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista di candidati o", nonché alle parole "la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole: "della lista";

- art. 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna lista";

- art. 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n. 1) limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2) limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3) limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi"; n. 4), limitatamente alle parole: "dalle liste"; n. 5) limitatamente alle parole: "dalle liste"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";

- art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista";

- art. 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2): "stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3) limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4) limitatamente alle parole: "e le liste", n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste";

- art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "o della lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista" e alle parole: "e delle liste";

- art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";

- art. 30, comma 1, n. 4): "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione" e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";

- art. 31, comma 1, limitatamente alle parole: "di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola

"C" e alle parole "e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi";

- art. 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

- art. 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";

- art. 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché";

- art. 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

- art. 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole "o della circoscrizione";

- art. 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";

- art. 58, comma 1, limitatamente alle parole: "e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "relativi e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

- art. 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.";

- art. 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive";

- art. 68, comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

- art. 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";

- art. 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista presenti";

- art. 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

- art. 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";

- art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";

- art. 77, comma 1, limitatamente al numero 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota, in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;", al numero 3): "determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi nei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;", al numero 4): "determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano d'età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;" e al numero 5): "comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista".

- art. 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati";

- art. 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";

- art. 83;

- art. 84, comma 1: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4) che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";.

- art. 85;

- art. 86, comma 4: "Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista."; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.";

- art. 103, comma 2, limitatamente alle parole: "per una lista o", e comma 4, limitatamente alle parole: "di lista" e "della lista o";

- art. 106, limitatamente alle parole: "o più di una lista di candidati";

- art. 112, limitatamente alle parole: "e di lista"?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovele una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, e dal decreto legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito con modificazioni dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 4, limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti", nonché alle parole: ", 83"; articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: ", da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistingnono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere ugnale" e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento all'unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato."; articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati", e alle parole: "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"; articolo 16, comma 4, limitatamente alle parole: "delle liste" e alle parole: "e delle liste"; articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati"; articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni" e alle parole: ", nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore"; articolo 18-bis; articolo 19; articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole: "o della lista dei candidati", nonché alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o", nonché alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 25."; articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata", nonché alle parole: "e a ciascuna lista"; articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n. 1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3), limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4), limitatamente alle parole: "dalle liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "dalle liste"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate"; articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista"; articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2): "stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste"; articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonché alle parole: "o della lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista", nonché alle parole: "e delle liste"; articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati"; articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola ",C" e alle parole: "e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della stessa lista, nell'ambito degli stessi spazi."; articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste"; articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché"; articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole "o della circoscrizione"; articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e"; articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: "rispettive" e alle parole: "e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione propor-

zionale."; articolo 59; articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive"; articolo 68, comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste" e comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o"; articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;"; al n. 4), limitatamente alle parole: "collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista", nonchè alle parole: "In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento" e al n. 5): "comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista."; articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 83; articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione.", alle parole: "Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati,", alle parole: "spettanti alla lista", nonché alle parole: "Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo."; articolo 85; articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: "nella lista", nonché alle parole: "di lista"; comma 5, limitatamente alle parole: "in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati,", nonché alle parole: "terzo, quarto e quinto periodo"; art. 103, comma 2, limitatamente alle parole: "per una lista o" e comma 4, limitatamente alle parole: "di lista" e "della lista o"; art. 106, limitatamente alle parole: "o più di una lista di candidati"; art. 112, limitatamente alle parole: "e di lista"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che siano abrogati gli artt. 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi)?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il D.Lgs. C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale), e successive modificazioni?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati l'articolo 23, l'articolo 24, comma 1, limitatamente alle parole: "di cui all'articolo 23"; l'articolo 30, della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato l'articolo 2, comma 18, limitatamente alle parole: "privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1," e alle parole: ", con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione", della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati l'articolo 1, comma 4, limitatamente alle parole: "L'esercizio delle attività relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di un bilancio annuale di previsione separato da quello afferente agli altri fondi amministrati."; l'articolo 20, comma 1 ("La gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 1, comma 4, è unica per tutte le attività istituzionali relative alle gestioni previdenziali e assistenziali ad esso affidate come è unico il relativo bilancio. Tali gestioni hanno propria autonomia economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto."), comma 3 ("Per ogni esercizio finanziario l'Istituto è tenuto a compilare il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa, secondo criteri generali di classificazione, ai fini del consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico che, anche in deroga all'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tengano conto delle esigenze funzionali dell'Istituto.") e comma 4, limitatamente alle parole: "altresì", alle parole: "il conto consuntivo generale e" e alle parole: "Al fine di consentire un immediato riscontro dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto è inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37.", della legge 9 marzo 1989, n. 88, "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro" e l'articolo 49, comma 1, limitatamente alle parole: ", così come i bilanci preventivo e consuntivo e lo stato patrimoniale generali", del decreto del Presidente della Repubblica, 30 aprile 1970, n. 639, "Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente: "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato l'art. 17, comma 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazione dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), limitatamente alle parole: "limitatamente ad una quota del trenta per cento della disponibilità annuale complessiva", così come modificato dall'art. 1, comma 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazione dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), limitatamente alle parole: "È aumentata al cinquanta per cento la quota di cui al secondo comma dell'art. 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazione, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94."?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati l'art. 190, comma 2 ("Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione."), l'art. 192, comma 6 limitatamente alle parole ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura", l'art. 191, e l'art. 198 limitatamente alle parole "Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato.", del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati gli articoli 531-536, comma 1, numero 3): "chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto ad un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico o utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione", numero 4), limitatamente alle parole: ", o ne agevoli a tal fine la prostituzione", numero 5), limitatamente alle parole: ", o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità", numero 6), limitatamente alle parole: "ovvero si intrometta per agevolarne la partenza", numero 8), limitatamente alle parole: "favorisca o", e comma 2 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, codice penale, così come sostituiti dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; e l'articolo 5, comma 1 ("Sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con l'ammenda di lire diecimila le persone dell'uno e dell'altro sesso: 1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto; 2) che seguono per via le persone, invitandole con atti e parole al libertinaggio.") e comma 2 ("Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai nn. 1) e 2), qualora siano in possesso

di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.") della legge 20 febbraio 1958, n. 75, recante: "Abolizione della regolamentazione della prostituzione, e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 3 agosto 1949, n. 577, recante "Istituzione del Consiglio del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato" e successive modificazioni?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati l'art. 303, comma 1, lettera *a)*, limitatamente alle parole: "senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563" e alle parole: "o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni", lettera *b)*: "dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado: 1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale le legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a vent'anni, salvo quanto previsto al numero 1); 3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;", lettera *c)*: "dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello: 1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni; 2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni; 3) un anno e sei mesi, se vi e stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;", lettera *d)*: "dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera *e)* senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi e stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.", commi 2 e 3, limitatamente alle parole: "relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento", comma 4 ("La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini: *a)* due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; *b)* quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera *a)*; *c)* sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni."); l'articolo 304, comma 6, limitatamente alle parole: "commi 1, 2, e 3 e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4,", del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, "Approvazione del codice di procedura penale"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati:

l'articolo 3, comma 2, limitatamente alle parole: "*c)* il consiglio di vigilanza;" comma 3, limitatamente alle parole: "; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza"; comma 4 ("Il consiglio di indirizzo e vigilanza individua le linee di indirizzo generale dell'ente; elegge, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale determina gli obiettivi strategici plurientiali e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati; approva il proprio regolamento interno; approva, su proposta del consiglio di amministrazione, le direttive di carattere generale relative all'attività istituzionale dell'ente. Il consiglio dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP è composto da ventiquattro membri dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro, e, relativamente all'INPS e all'INAIL, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'IPSEMA è composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti."); comma 5, limitatamente alle parole: "; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza" e alle parole: "La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza."; comma 8, limitatamente alle parole: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazione delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4;", del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante: "attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza";

l'articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è ripartita tra due rappresentati delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.", del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante: "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", così come convertito e modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati:

- l'articolo 63, comma 2 ("I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM."); comma 3, limitatamente alle parole: "di cui al comma precedente", alle parole: "per l'assistenza di malattia," e alle parole: ", valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma", della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: "Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

- l'articolo 9, comma 1, primo periodo, limitatamente alla parola: "integrativi" e alle parole: "aggiuntive rispetto a quelle" e, secondo periodo, limitatamente alla parola: "integrativi"; comma 2, limitatamente alla parola: "integrativo"; comma 3, limitatamente alla parola: "integrativi"; comma 4, limitatamente alla parola: "integrativi", del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", così come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.", limitatamente all'articolo 41-*bis*, comma 2 ("Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-*bis*, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza")?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati l'articolo 1, comma 2 ("Quando nel presente decreto viene usata la sigla A.C.I. devesi con essa intendere l''Automobile club d'Italia' costituito in ente morale".); l'articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: "di cui all'art. 11 del presente decreto"; l'articolo 5, comma 3, limitatamente alle parole: "di cui all'art. 11 del presente decreto"; l'articolo 11, commi 1 ("Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. è istituito un Pubblico Registro Automobilistico, nel quale deve essere iscritto ogni autoveicolo che abbia ottenuto nella provincia la licenza di circolazione") e 2 ("In separati registri devono essere iscritti i motocicli e le trattrici agricole".); l'articolo 12, limitatamente alle parole: "di cui all'articolo precedente"; l'articolo 13, comma 1 ("Per l'iscrizione di ogni autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico, l'A.C.I. deve ritirare e conservare negli atti il certificato di origine rilasciato dalla fabbrica."); l'articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "alla sede provinciale dell'A.C.I."; l'articolo 15, commi 1 e 2, limitatamente alle parole: "tenuto dall'A.C.I."; l'articolo 17, comma 3 ("L'autenticazione può essere fatta dai funzionari dell'A.C.I. all'uopo delegati per iscritto dalla sede centrale, ovvero dal Podestà o dal Giudice conciliatore competenti per territorio."); l'articolo 18, limitatamente alle parole: "alla sede provinciale dell'A.C.I."; l'articolo 19, limitatamente alle parole: "provinciale del l'A.C.I."; l'articolo 20, limitatamente alle parole: "alla sede provinciale dell'A.C.I."; l'articolo 21, comma 1, limitatamente alle parole: "dalla sede provinciale dell'A.C.I." e comma 2, limitatamente alle parole: "provinciale dell'A.C.I."; l'articolo 22, limitatamente alle parole: "provinciale dell'A.C.I."; l'articolo 23; l'articolo 24; l'articolo 25; l'articolo 27; l'articolo 28; l'articolo 30, comma 1, limitatamente alle parole: "e per il funzionamento dell'A.C.I. nei riguardi del Pubblico Registro Automobilistico" e comma 2 ("Al Ministro per le finanze sono concesse le facoltà necessarie per la stipulazione della convenzione di esercizio di cui all'art. 23 e per l'emanazione delle altre norme occorrenti all'esecuzione della convenzione stessa.") del regio decreto-legge n. 436 del 15 marzo 1927, convertito nella legge n. 510 del 19 febbraio 1928, intitolato "Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi del reale Automobile Club d'Italia"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati l'art. 25, comma 5 limitatamente alle parole "le liste di", comma 6 limitatamente alle parole "le liste di", comma 7 ("Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei seggi assegnati al collegio"), comma 8 ("Nessun candidato può essere inserito in più di una lista."), comma 9 ("In ciascuna lista non può essere inserito più di un candidato, magistrato di merito appartenente allo stesso distretto di corte di appello."), comma 10 ("Ciascun elettore non può presentare più di una lista territoriale"), comma 11 ("I presentatori non sono eleggibili."), comma 14 limitatamente alle parole "il voto di lista ed", "eventuale" e "nell'ambito della lista votata", l'art. 26, comma 3 limitatamente alle parole "concorrenti" e "ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione", l'art. 26, comma 4, limitatamente alle parole "verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto più di una lista;" "altresì", "esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e", "in eccedenza, secondo l'ordine inverso o quello di iscrizione, nonché quelli presentati in più di una lista;", "altresì", "esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e", "in eccedenza, secondo l'ordine inverso o quello di iscrizione, nonché quelli presentati in più di una lista e quelli", "ammesse", l'art. 27, comma 1 ("L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità. A tal fine determina la cifra elettorale di ogni lista sommando i voti che ciascuna lista ha conseguito. Procede quindi al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse dividendo detta cifra per due ed ottenendo così il quoziente elettorale.") e comma 2 ("Attribuisce quindi i due seggi alla lista o alle liste che contengono il quoziente elettorale determinato sulla base delle operazioni precedentemente svolte. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha la maggiore anzianità di servi-

zio nell'ordine giudiziario e, in caso di pari anzianità di servizio, al candidato più anziano di età."), e comma 3 limitatamente alle parole "territoriale: a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale," e nella lettera c) limitatamente alle parole "nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista", l'art. 39, comma 1 limitatamente alle parole "nell'ambito della lista", l'art. 39, comma 2 ("Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggiore cifra elettorale, o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, si passa alle liste successive.") e comma 4 limitatamente alle parole "e 2" e "territoriali ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei componenti da sostituire e", della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura)?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati gli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 1° comma ("Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni, con il conseguente sequestro del mezzo di trasporto se adoperato a questo fine. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda è aumentata fino al triplo.") e 2° comma ("I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore interessato.") dell'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), l'art. 33, comma 12 ("Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 38 della presente legge."), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e l'art. 1, comma 4 ("I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego. Senza cambiare la propria residenza essi possono trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente, nella lista di collocamento di altra circoscrizione, conservando l'anzianità di iscrizione maturata."), della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro)?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato l'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 ("Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali") e successive modificazioni?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili", limitatamente all'articolo 4?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

97A3493

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esclusione dalla soppressione e dal trasferimento al comune di appartenenza della IPAB asilo infantile «Giovanni Battista Dessì Dedoni» di Quartu S. Elena.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1997, vistato dal Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 18 aprile 1997 al n. 384 è stata disposta la revoca della soppressione e del trasferimento al comune di appartenenza della IPAB asilo infantile «Giovanni Battista Dessì Dedoni» di Quartu S. Elena (Cagliari), che mantiene la personalità giuridica pubblica.

97A3418

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con due allegati, firmato sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992.

Il giorno 25 marzo 1997 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con due allegati, firmato sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 20 gennaio 1997, n. 19, pubblicata nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1997.

In conformità all'art. 21 la convenzione ed il regolamento entreranno in vigore in data 1° giugno 1997.

97A3419

Rilascio di exequatur

In data 21 aprile 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Primo Nebiolo, console generale onorario della Repubblica di Ungheria a Torino.

97A3420

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto della fondazione di culto e di religione denominata «Piccolo Rifugio», in San Donà di Piave.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1997, è stato approvato il nuovo statuto della fondazione di culto e di religione denominata «Piccolo Rifugio», con sede in San Donà di Piave (Venezia), composto di quattordici articoli.

97A3422

Riconoscimento della personalità giuridica civile dell'associazione pubblica di fedeli denominata «Suore missionarie cappuccine», in Poggio Bustone.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1997, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile all'associazione pubblica di fedeli denominata «Suore missionarie cappuccine», con sede in Poggio Bustone (Rieti). È stato, altresì, approvato lo statuto composto di tredici articoli.

97A3423

Riconoscimento del provvedimento di trasformazione della natura giuridica della chiesa di S. Massimiliano Kolbe, in Grugliasco.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1997, è conferita efficacia civile al provvedimento di trasformazione della natura giuridica della chiesta di S. Massimiliano Kolbe, in Grugliasco (Torino) in ente parrocchia S. Massimiliano Maria Kolbe, con sede in Grugliasco (Torino).

È stato, altresì, approvato lo statuto della predetta parrocchia datato 1° luglio 1996 e composto di otto articoli.

97A3424

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette dovute da alcune ditte

Con decreto 21 febbraio 1997, la riscossione del carico tributario di L. 3.341.084.720 dovuto dalla Geo S.p.a., con sede in Firenze, è stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Toscana - sezione staccata di Firenze, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. In via cautelare, il concessionario, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la parte del credito erariale non tutelato da atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto 21 febbraio 1997, la riscossione del carico tributario di L. 323.088.294 dovuto dalla ditta Albasi Giuseppe, con sede in Gazzola, è stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per l'Emilia Romagna - sezione staccata di Piacenza, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. In via cautelare, il concessionario, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la parte del credito erariale non tutelato da atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

97A3425

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 maggio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1711,18
ECU	1929,53
Marco tedesco	989,24
Franco francese	293,14
Lira sterlina	2798,12
Fiorino olandese	879,38
Franco belga	47,936
Peseta spagnola	11,720
Corona danese	259,62
Lira irlandese	2554,96
Dracma greca	6,230
Escudo portoghese	9,839
Dollaro canadese	1242,33
Yen giapponese	13,597
Franco svizzero	1162,88
Scellino austriaco	140,55
Corona norvegese	239,96
Corona svedese	217,38
Marco finlandese	328,28
Dollaro australiano	1329,07

97A3510

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Arcos E.D.P.A. S.r.l.», in Melegnano.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1997, l'autorizzazione, ad esercirtare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 8 febbraio 1979 alla società «Arcos E.D.P.A. S.r.l.», con sede in Melegnano, iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese di Milano al n. 2475, tribunale di Lodi al n. LO031-2475, codice fiscale n. 03070340157, è dichiarata decaduta a seguito della variazione dell'oggetto sociale.

97A3426

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Torre di Veleja» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica «Terre di Veleja», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Torre di Veleja»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Terre di Veleja» accompagnata obbligatoriamente dalle menzioni bianco o rosso o rosato, o dal riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni: Bervedino, Fortana, Marsanne, Moscato e Trebbiano è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Terre di Veleja» e riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia frizzante;

rosato, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Veleja» bianco devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Malvasia bianca di Candia aromatica e Trebbiano romagnolo per almeno il 60%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza, fino ad un massimo del 40%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Veleja» rosso devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica

Barbera e Bonarda per almeno il 70%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza, fino ad un massimo del 30%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Veleja» rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Barbera e Fortana per almeno il 60%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca rossa e a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza, fino ad un massimo del 40%.

La indicazione geografica tipica «Terre di Veleja» con la specificazione di uno dei vitigni di cui all'art. 1, è riservata ai mosti e ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, per almeno l'85 % del corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Veleja», con la specificazione dei vitigni di cui all'art. 1, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Il vino ad indicazione geografica tipica «Terre di Veleja» moscato può essere prodotto anche nella tipologia passito.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Veleja» tipologia frizzante, è vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Veleja» di cui all'art. 2 rientra nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castell'Arquato, Vernasca, Lugagnano Val d'Arda, Carpaneto Piacentino, S. Giorgio Piacentino, Vigolzone, Gropparello, Ponte dell'Olio, Rivergaro, Bettola, Coli, Bobbio e parte del territorio amministrativo dei comuni di Alseno, Gazzola, Travo, Piozzano e Pecorara.

Tale zona di produzione è delimitata dal seguente perimetro partendo dal confine del territorio amministrativo della provincia di Piacenza con la provincia di Parma in coincidenza dell'incrocio del ponte della s.s. n. 9 via Emilia con il torrente Stirone in comune di Alseno, si identifica in senso orario con il confine provinciale e con il torrente fino ad incontrare il confine comunale di Vernasca. Si identifica con il confine comunale dei comuni Vernasca, Lugagnano Val d'Arda, Gropparello, Bettola, Coli e Bobbio fino ad incontrare la delimitazione amministrativa della provincia di Piacenza con quella di Pavia a quota 1.000, a nord di Cima delle Scalette. Segue il confine provinciale verso nord fino a quota 725 s.l.m. in località Pian del Poggio indi abbandonando il confine provinciale per la mulattiera quote 756-708, località Torrazza, Ca' dei Follini quota 510 indi con la strada a stretto transito per Ca' Bazzarri, Costalta, Poggio Moresco sino a Ca' Aie di Sotto che corre adiacente la riva sinistra del torrente Tidoncello all'altezza di Ca' Aie di Sotto segue la mulattiera di Caprile sino a C. Cucoleto km 10 con la strada permettente il passaggio di un solo convoglio indi al km 9, km 8, medesima strada, località C. Franzedone al ponte sul Tidoncello di Sevizzano quota 452 km 7,750 si devia su strada a stretto transito per quote 472, 492, 505 Ca' Pozzo. Di seguito sempre percorrendo la medesima strada per Sevizzano, C. Saliceto, Casa Casoni e con la strada che permette il passaggio di un solo convoglio l'Ardara sino a quota 605 e per poi risalire C. Morone, C. Bolè, C. Lunga, indi sul foglio Travo 72 IV S.E.

Sempre sulla strada permettente il passaggio di un solo convoglio sino a Casa Colombani, con la deviazione per mulattiera quota 563, Sordello, Paviago e indi per strada a stretto transito sino in località C. Carrè quota 446 dove per breve tratto si segue il confine comunale lungo la sponda sinistra del Luretta verso la fonte sino alla mulattiera che conduce a Boschi. quota 567 indi sempre per mulattiera per quota 621 sino a quota 554. Segue, su strada a stretto transito a scendere, sino a Chiesa di Bobbiano, Cascina, indi per mulattiera sino a quota 566, 608 Costa del Grillo e per strada a stretto transito sino all'incrocio con mulattiera per Costa del Bulla tra le località Pradello e Ca' del Bulla, quindi da Costa del Bulla per la mulattiera sino a quota 588 incontrando il confine comunale fra Travo e Gazzola che si segue per Zucca d'Uomo, Lanera, Boffalora, Ongareto, Roccolo, Palazzina, Torrazzo Comolli indi per quota 285 e in prossimità di quota 249 si abbandona il confine tra i comuni per scendere per breve tratto la mulattiera che conduce a Campo dei Re. Da Campo dei Re con strada a stretto transito sino a Monte Raschio, Ca' dei Boschi, Boccine di Sopra e con strada che permette il passaggio di un solo convoglio Ca' del Dolce, Ca' Marona.

Da Ca' Marona, verso est, lungo la strada per quota 135, Scuole, quota 132 C. Polara e Castello di Rivalta a quota 131 fino ad incontrare il confine tra i comuni di Gazzola e di Rivergaro. Segue il confine di Rivergaro e si identifica con il confine comunale di Vigolzone, di San Giorgio Piacentino, di Carpaneto Piacentino, di Castell'Arquato fino ad incontrare il confine comunale di Alseno. Si identifica con esso verso nord-est fino ad incontrare la s.s. n. 9 dell'Emilia, segue la s.s. verso est fino al confine del territorio amministrativo della provincia di Piacenza da dove si è partiti».

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Veleja», anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 13.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Veleja» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

«Terre di Veleja» bianco 10% vol.;

«Terre di Veleja» rosso 10,5% vol.;

«Terre di Veleja» rosato 10% vol.;

«Terre di Veleja» Bervedino 9,5% vol.;

«Terre di Veleja» Trebbiano 9,5% vol.;

«Terre di Veleja» Marsanne 10,0% vol.;

«Terre di Veleja» Moscato 9,5% vol.:

«Terre di Veleja» Fortana 9,5% vol.

Nel caso di annata particolarmente sfavorevole, detti valori possono essere ridotti dello 0,5%.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino ad eccezione del «Terre di Veleja» moscato passito che non deve essere superiore al 60%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Veleja», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Terre di Veleja» bianco 10,5%;

«Terre di Veleja» rosso 11,0% vol.;

«Terre di Veleja» rosato 10,5% vol.;

«Terre di Veleja» Bervedino 10,0% vol.;

«Terre di Veleja» Moscato 10,0% vol.;

«Terre di Veleja» Moscato passito 15,0% vol.;

«Terre di Veleja» Fortana 10,0% vol.;

«Terre di Veleja» Trebbiano 10,0% vol.;

«Terre di Veleja» Marsanne 10,5% vol.

Il vino «Terre di Veleja» Moscato passito deve avere un contenuto in zucchero minimo di 30 g/l.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Terre di Veleja» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Veleja» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Tutti i vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Veleja» tipologia frizzante possono essere chiusi con il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Terre di Veleja» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

97A3375

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Galluccio» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Galluccio», ha espresso parere

favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana 10, 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Galluccio»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Galluccio» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Galluccio» devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo articolo 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:

«Galluccio» bianco:

Falanghina min. 70%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta, fino ad un massimo del 30%.

«Galluccio» rosso e rosato:

Aglianico min. 70%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta, fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Galluccio», nei tipi bianco, rosso e rosato, devono essere prodotte nell'intero territorio amministrativo dei comuni di Conca della Campania, Galluccio, Mignano Monte Lungo, Rocca d'Evandro, Tora e Piccilli, tutti in provincia di Caserta.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di buona esposizione e di altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m.; sono esclusi i terreni di fondovalle e quelli umidi.

I sesti di impianto, i sistemi di potatura corti, lunghi e misti, le forme di allevamento devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi, prima dell'invaiatura.

Per i reimpianti e i nuovi impianti la forma di allevamento dovrà essere la controspalliera e la densità di impianto non dovrà essere inferiore a 2000 viti per ettaro, con una produzione massima per ceppo in media non superiore a chilogrammi 6.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto, in coltura specializzata, per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Galluccio» non deve essere superiore a 12 tonnellate per la tipologia bianco e a 11 tonnellate per le tipologie rosso e rosato.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata in rapporto alla superficie effettivamente vitata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Galluccio» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e quelle di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente articolo 3.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentito il parere della Regione Campania, consentire che le operazioni di cui al comma precedente siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Caserta, a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Galluccio» i seguenti titoli alcolometrici volumici minimi naturali:

«Galluccio» bianco: 10,5% vol.;

«Galluccio» rosso: 11,0% vol.;

«Galluccio» rosato 10,5 % vol.

Il vino a denominazione di origine controllata «Galluccio» rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Galluccio» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Galluccio» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

«Galluccio» rosso:

colore: rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11,5% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Galluccio» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i valori dei limiti minimi riferiti all'acidità totale e all'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata «Galluccio», ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale dell'11,5% vol, e immesso al consumo con un titolo alcolometrico totale minimo non inferiore al 12% vol, dopo un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni, di cui uno in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve, può portare in etichetta la specificazione «riserva».

Art. 8.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Galluccio» e vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi, gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì, nel rispetto della vigente normativa, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a vigneti, poderi, tenute e simili, inclusi nella zona di produzione e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato e stato ottenuto, nel rispetto della normativa vigente.

Sulle bottiglie e sui recipienti di capacità non superiore a 5 litri contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Galluccio» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Per il confezionamento in recipienti di capacità superiore a litri 0,250 e fino a litri 2 è consentito solo l'uso del tappo di sughero.

97A3376

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sannio» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Sannio», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10, - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sannio»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Sannio» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Sannio», senza alcuna altra specificazione, è riservata ai vini bianco, rosso e rosato, ottenuti da uve provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbio le seguenti composizioni ampelografiche:

«Sannio» bianco:

Trebbiano toscano: min. 50%;

vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Benevento: max. 50%;

«Sannio» rosso e rosato:

Sangiovese: mim. 50%;

vitigni a bacca nera, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Benevento: max. 50%.

La denominazione di origine controllata «Sannio», seguita dalla menzione «metodo classico», è riservata al vino spumante ottenuto, con il metodo della rifermentazione in bottiglia, da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Aglianico, Greco e Falanghina, da soli o congiuntamente.

La denominazione di origine controllata «Sannio» seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno: Aglianico, Barbera, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso e Sciascinoso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal rispettivo vitigno per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve a bacca di colore analogo provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Benevento fino ad un massimo del 15%.

I vini a denominazione di origine controllata «Sannio» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Coda di Volpe, Falanghina, Greco, Moscato e Sciascinoso possono essere prodotti anche nella tipologia passito,da secco ad amabile.

I vini a denominazione di origine controllata «Sannio» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso e Sciascinoso possono essere prodotti anche nella tipologia spumante.

Il vino a denominazione di origine controllata «Sannio» rosso, senza la specificazione del vitigno, può essere prodotto anche nella tipologia novello.

I vini a denominazione di origine controllata «Sannio» bianchi, rossi e rosati, senza la specificazione del vitigno, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante, da secco ad amabile.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Sannio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare, comprende l'intero territorio della provincia di Benevento.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui al precedente art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 i vigneti

di giacitura ed esposizione adatte, mentre sono esclusi quelli impiantati su terreni di fondovalle umidi, quelli non adeguatamente drenati e quelli non sufficientemente soleggiati.

È vietata ogni pratica di forzatura.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento a spalliera, controspalliera, raggera e pergola ed i sistemi di potatura corti, lunghi e misti devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini derivati.

Per i reimpianti e nuovi impianti la forma di allevamento ammessa è quella a controspalliera e la densità minima di viti per ettaro non dovrà essere inferiore a 2500 piante.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto, in coltura specializzata, ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 2, non deve essere superiore, rispettivamente a:

15,5 tonnellate per il tipo bianco;

13,5 tonnellate per i tipi rosso e rosato;

12,5 tonnellate per le uve ottenute dai vitigni Aglianico, Barbera, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso e Sciascinoso.

Fermi restando i limiti massimi sopraindicati, la resa per ettaro in coltura promiscua dovrà essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sannio» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino passito non deve essere superiore al 50%.

Gli eventuali superi della resa dell'uva in vino, derivanti dai processi della tipologia passito, fino al raggiungimento del citato limite del 75%, non sono destinabili alla produzione di alcun vino a denominazione di origine controllata ma non comportano la decadenza del diritto alla denominazione di origine controllata per la tipologia in argomento, per il quantitativo prodotto nel proprio specifico limite.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e la presa di spuma devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Benevento.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentito il parere della Regione Campania, consentire che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nel territorio regionale, a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare e di produrre tradizionalmente i vini in questione utilizzando uve, mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sannio» devono assicurare i sotto indicati titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

10,0% vol, per il tipo bianco; 10,5%;

10,5%, vol, per i tipi rosso e rosato;

10,0% vol, per il vitigno Moscato;

10,5% vol, per i vitigni Coda di Volpe, Falanghina, Piedirosso e Sciascinoso;

11,0% vol, per i vitigni Aglianico, Barbera, Fiano e Greco.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie «spumante» e «spumante metodo classico» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol. In tal caso le uve devono essere oggetto di specifica denuncia e non possono essere destinate alla produzione di altre tipologie della denominazione di origine controllata «Sannio», ma ove ne rispettino le condizioni possono essere destinate alla produzione di vini di altra denominazione di oriine controllata o indicazione geografica tipica.

I vini a denominazione di origine controllata «Sannio» rosso, elaborati secondo la specifica vigente normativa, possono essere qualificati come novelli.

I vini a denominazione di origine controllata «Sannio», nelle tipologie bianco, rosso e rosato, elaborati secondo le specifiche vigenti normative, possono essere qualificati come frizzanti

I vini a denominazione di origine controllata «Sannio» passiti devono essere ottenuti da uve, prodotte dai vitigni Aglianico, Barbera, Coda di Volpe, Falanghina, Greco, Moscato e Sciascinoso, sottoposte in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad un appassimento tale da assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 14% vol.

I vini a denominazione di origine controllata «Sannio» tipologia spumante devono essere ottenuti da uve prodotte dai vitigni Aglianico, Barbera, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso e Sciascinoso, elaborate secondo la specifica vigente normativa.

Il vino a denominazione di origine controllata «Sannio», tipologia spumante metodo classico, deve essere ottenuto attraverso la tradizionale rifermentazione in bottiglia e deve permanere sui lieviti di fermentazione per almeno 12 mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Sannio» devono rispondere rispettivamente, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Sannio» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore asciutto, armonico, a volte vivace e/o amabile titolo;

titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 14 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Sannio» rosso:

colore: rubino, più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: secco, giustamente tannico, a volte vivace, morbido e/o amabile;

titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,0% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l ;

È prevista la tipologia frizzante.

«Sannio» rosato:

colore: rosa, più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato;

sapore fragrante, asciutto, fresco, a volte vivace e/o amabile;

titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,0% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Sannio» spumante metodo classico:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino o rosa più o meno intenso;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 6 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

«Sannio» Aglianico:

colore: rubino più o meno intenso, tendente al granato col passare del tempo;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: asciutto, caratteristico, di corpo, a volte morbido;

titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,5% vol:

acidità totale minima 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

È prevista la tipologia spumante.

«Sannio» Barbera»:

colore: rubino più o meno intenso;

odore: gradevole, tipico, talvolta floreale;

sapore: secco, caratteristico, a volte vivace e/o dolce;

titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

È prevista la tipologia spumante.

«Sannio» Coda di Volpe:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, tipico, a volte vivace;

titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,0% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 14 g/l.

È prevista la tipologia spumante.

«Sannio» Falanghina:

colore paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, più o meno fruttato;

sapore: secco, fresco, lievemente acidulo, a volte vivace;

titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,0% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 14 g/l.

È prevista la tipologia spumante.

«Sannio» Fiano:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, più o meno vinoso;

sapore: secco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

È prevista la tipologia spumante.

«Sannio» Greco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, gradevole, delicato;

sapore: secco, fresco, armonico, tipico a volte vivace;

titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

È prevista la tipologia spumante.

«Sannio» Moscato:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta ambrato;

odore: caratteristico, fruttato, intenso;

sapore: aromatico, caratteristico, a volte amabile e/o vivace;

titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

È prevista la tipologia spumante.

«Sannio» Piedirosso:

colore: rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, a volte morbido;

titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,0% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

È prevista la tipologia spumante.

«Sannio» Sciascinoso;

colore: rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, tipico, a volte morbido;

titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,0% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

È prevista la tipologia spumante.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra per indicati per acidità totale ed estratto secco netto.

I vini a denominazione di origine controllata «Sannio», tipologia spumante, all'atto dell'immissione al consumo, devono possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11,5% vol e presentare spuma fine e persistente. Per detti vini, alle caratteristiche del sapore della tipologia tranquillo, va aggiunta anche la possibilità di risultare semi-secchi o dolci.

I vini a denominazione di origine controllata «Sannio», tipologia passito, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 14,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l.

I vini a denominazione di origine controllata «Sannio», tipologie spumante e passito, rispetto alle caratteristiche dei corrispondenti tipi tranquilli, possono presentare colore di tonalità più marcata e piuttosto intenso nonché sapore alcolico, anche morbido o dolce.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Sannio» il nome della tipologia e/o quello del vitigno devono figurare in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata ed essere riportati immediatamente sotto quest'ultima dicitura.

Sono obbligatori e da riportare in etichetta i riferimenti alle tipologie novello, frizzante, passito e spumante nonché i riferimenti ai sapori: semi-secco, amabile e dolce.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Sannio» è vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, riserva, classico, vecchio, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

In caso di coincidenza, in tutto o in parte, delle indicazioni di cui al comma precedente con nomi geografici, le dimensioni dei caratteri usati in etichetta non possono essere superiori a un terzo di quelle utilizzate per la denominazione «Sannio».

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore, quali viticoltore, tenuta, podere, vigna, cascina e similari, sono consentite in osservanza alle vigenti normative comunitarie e nazionali in materia.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Sannio» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Sannio», tipologia spumante metodo classico, deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Per detti vini è consentito indicare l'anno di sboccatura.

Per i vini spumanti diversi da quelli di cui al comma precedente, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è facoltativa.

97A3377

Sostituzione del commissario liquidatore del «Consorzio agrario provinciale di Lecce», società cooperativa a responsabilità limitata e del «Consorzio agrario provinciale di Taranto», società cooperativa a responsabilità limitata.

Con decreto ministeriale n. 131472 del 18 aprile 1997, il dott. Riccardo Leuzzi è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Lecce, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lecce, viale Gallipoli, 41, e il dott. Michele Pelillo è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Taranto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Taranto, viale Virgilio, 140, entrambi in sostituzione del dott. Mario De Pascalis.

97A3421

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse).

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 43 del 24 aprile 1997

È approvata la modifica di SPC e fogli illustrativi per le insuline da DNA ricombinante per le specialità medicinali in PENFILL e NOVOLET, che riguarda la seguente dicitura «La tubofiala Penfill deve essere utilizzata solo in associazione con prodotti (dispositivi a penna ed aghi) compatibili che permettono alla tubofiala di funzionare in modo sicuro ed efficace. La tubofiala Penfill è stata progettata per essere usata con dispositivi a penna NovoPen ed aghi NovoFine» per le confezioni di seguito indicate:

Specialità medicinali in PENFILL:

ACTRAPID HM PENFILL 1,5 ml - 100 UI/ml, A.I.C. n. 027559020;

PROTAPHANE HM PENFILL 1,5 ml - 100 UI/ml, A.I.C. 027561024;

ACTRAPHANE 10/90 HM PENFILL 1,5 ml - 100 UI/ml, A.I.C. n. 027563055;

ACTRAPHANE 20/80 HM PENFILL 1,5 ml - 100 UI/ml, A.I.C. n. 027563067;

ACTRAPHANE 30/70 HM PENFILL 1,5 ml - 100 UI ml, A.I.C. n. 027563042;

ACTRAPHANE 40/60 HM PENFILL 1,5 ml - 100 UI/ml, A.I.C. n. 027563079;

ACTRAPHANE 50/50 HM PENFILL 1,5 ml - 100 UI/ml, A.I.C. n. 027563081;

PROTAPHANE HM PENFILL 3 ml - 100 UI/ml, A.I.C. n .027561051;

ACTRAPHANE 10/90 HM PENFILL 3 ml - 100 UI/ml, A.I.C. n. 027563168;

ACTRAPHANE 20/80 HM PENFILL 3 ml - 100 UI/ml, A.I.C. n. 027563170;

ACTRAPHANE 30/70 HM PENFILL 3 ml - 100 UI/ml, A.I.C. n. 027563182;

ACTRAPHANE 40/60 HM PENFILL 3 ml - 100 UI/ml, A.I.C. n. 027563194;

ACTRAPHANE 50/50 HM PENFILL 3 ml - 100 UI/ml; A.I.C. n. 027563206.

Specialità medicinali NOVOLET:

NOVOLET ACTRAPID HM 1,5 ml - 100 UI/ml, A.I.C. n. 027559032;

NOVOLET ACTRAPHANE 30/70 HM 1,5 ml - 100 UI/ml, A.I.C. n. 027563093;

NOVOLET PROTOPHANE HM 1,5 ml - 100 UI/ml, A.I.C. n. 027561036;

NOVOLET PROTAPHANE HM 3 ml - 100 UI/ml, A.I.C. n. 027561048;

NOVOLET ACTRAPHANE 10/90 HM 3 ml - 100 UI/ml, A.I.C. n. 027563105;

NOVOLET ACTRAPHANE 20/80 HM 3 ml - 100 UI/ml, A.I.C. n. 027563117;

NOVOLET ACTRAPHANE 30/70 HM 3 ml - 100 UI/ml, A.I.C. n. 027563129;

NOVOLET ACTRAPHANE 40/60 HM 3 ml - 100 UI/ml, A.I.C. n. 027563131;

NOVOLET ACTRAPHANE 50/50 HM 3 ml - 100 UI/ml, A.I.C. n. 027563143.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S - 2880 Bagsvaerd Danimarca.

Sono approvati gli SPC e i foglietti illustrativi riportanti la suddetta modifica ed allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 42 del 10 aprile 1997

È approvata l'estensione del periodo di validità da 18 a 30 mesi nelle confezioni qui di seguito indicate:

GLOBUREN - 1 siringa pronta monouso da 0,5 ml (1000 UI/0,5 ml), A.I.C. n. 027296146;

GLOBUREN - 1 siringa pronta monouso da 0,5 ml (2000 UI/0,5 ml), A.I.C. n. 027296159;

GLOBUREN - 1 siringa pronta monouso da 0,3 ml (3000 UI/0,3 ml), A.I.C. n. 027296161;

GLOBUREN - 1 siringa pronta monouso da 0,4 ml (4000 UI/0,4 ml, A.I.C. n. 027296173;

GLOBUREN - 1 siringa pronta monouso da 1 ml (10000 UI/ml), A.I.C. n. 027296185.

Titolare A.I.C.: Cilag Gmbh con sede in Sulzabach-Otto Volger Strasse 17, Germania.

Rappresentante per la vendita in Italia: Donpè Biotec S.p.a. - via Santa Lucia n. 8 - 20122 Milano.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto riportante la suddetta modifica ed allegato al presente decreto.

Le confezioni già autorizzate restano in commercio fino all'esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 41 del 10 aprile 1997

È approvata l'estensione del periodo di validità da 18 a 30 mesi nelle confezioni qui di seguito indicate:

EPOXITIN - 1 siringa pronta monouso da 0,5 ml (1000 UI/ 0,5 ml), A.I.C. n. 027017209;

EPOXITIN - 1 siringa pronta monouso da 0,5 ml (2000 UI/0,5 ml), A.I.C. n. 027017211;

EPOXITIN - 1 siringa pronta monouso da 0,3 ml (3000 UI/0,3 ml), A.I.C. n. 027017223;

EPOXITIN - 1 siringa pronta monouso da 0,4 ml (4000 UI/0,4 ml), A.I.C. n. 027017235;

EPOXITIN - 1 siringa pronta monouso da 1 ml (10.000 UI/ml), A.I.C. n. 027017247.

Titolare A.I.C.: Janssen - Cilag S.A. Boulogne Billancourt, Francia rappreseutante per la vendita in Italia: Cilag Farmaceutici S.r.l., via M. Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto riportante la suddetta modifica ed allegato al presente decreto.

Le confezioni già autorizzate restano in commercio fino all'esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 40 del 10 aprile 1997

È approvata l'estensione del periodo di validità da 18 a 30 mesi nelle confezioni qui di seguito indicate:

EPREX - 1 siringa pronta monouso da 0,5 ml (1000 UI/0,5 ml), A.I.C. n. 027015142;

EPREX - 1 siringa pronta monouso da 0,5 ml (2000 UI/0,5 ml), A.I.C. n. 027015155;

EPREX - 1 siringa pronta monouso da 0,3 ml (3000 UI/0,3 ml), A.I.C. n. 027015167;

EPREX - 1 siringa pronta monouso da 0,4 ml (4000 UI/0,4 ml), A.I.C. n. 027015179;

EPREX - 1 siringa pronta monouso da 1 ml (10.000 UI/ml), A.I.C. n. 027015181.

Titolare A.I.C.: Cilag AG., Schaffhausen, Svizzera rappresentante per la vendita in Italia: Janssen - Cilag S.p.A. - Via C. Janssen Latina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto riportante la suddetta modifica ed allegato al presente decreto.

Le confezioni già autorizzate restano in commercio fino all'esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 38 del 10 aprile 1997

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche «Mobilizzazione delle cellule progenitrici autologhe del sangue periferico (PBPC)» nelle confezioni qui di seguito indicate:

GRANOCYTE 34 1 flac. liof. 33,6 MIU (263 mcg) + 1 fiala solv., A.I.C. n. 028686018;

GRANOCYTE 34 5 flac. liof. 33,6 MIU (263 mcg) + 5 fiale solv., A.I.C. n. 028686020;

GRANOCYTE 34 1 flac. liof. 33,6 MIU (263 mcg). + 1 siringa preriempita, A.I.C. n. 028686044;

GRANOCYTE 34 5 flac. liof. 33,6 MIU (263 mcg) + 5 siringhe preriempite, A.I.C. n. 028686032;

GRANOCYTE 13 1 flac liof. 13,4 MIU (105 mcg) + 1 fiala solv., A.I.C. n. 028686083;

GRANOCYTE 13 5 flac liof. 13,4 MIU (105 mcg) + 5 fiale solv., A.I.C. n. 028686071;

GRANOCYTE 13 1 flac liof. 13,4 MIU (105 mcg) + 1 siringa preriempita, A.I.C. n. 028686069;

GRANOCYTE 13 5 flac. liof. 13,4 MIU (105 mcg) + 5 siringhe preriempite, A.I.C. n. 028686057;

GRANOCYTE 47 1 flac. liof. 47,0 MIU (368 mcg) + 1 fiala solv., A.I.C. n. 028686095;

GRANOCYTE 47 5 flac. liof. 47,0 MIU (368 mcg) + 5 fiale solv., A.I.C. n. 028686107;

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.A., via G.G. Winckelmann, 2 - Milano.

Su licenza: Chugai Rhone Poulenc 20 Avenue Raymond Aron - 92165 Antony, Cedex (Francia).

Sono approvati gli stampati riportanti la suddetta modifica ed allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC N. 39 del 10 aprile 1997

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche «Mobilizzazione delle cellule progenitrici autologhe del sangue periferico (PBPC)» nelle confezioni qui di seguito indicate:

MYELOSTIM 34 1 flac. liof. 33,6 MIU (263 mcg) + 1 fiala solv., A.I.C. n. 029059019;

MYELOSTIM 34 5 flac. liof. 33,6 MIU (263 mcg) + 5 fiale solv., A.I.C. n. 029059021;

MYELOSTIM 34 1 flac. liof. 33,6 MIU (263 mcg) + 1 siringa preriempita, A.I.C. n. 029059096;

MYELOSTIM 34 5 flac. liof. 33,6 MIU (263 mcg) + 5 siringhe preriempite, A.I.C. n. 029059108;

MYELOSTIM 13 5 flaconi liofilizzati 13,4 MIU + 5 fiale solv, A.I.C. n. 029059045;

MYELOSTIM 13 1 flacone liofilizzato 13,4 MIU + 1 fiala solv, A.I.C. n. .029059033;

MYELOSTIM 13 1 flac liof. 13,4 MIU (105 mcg) + 1 siringa preriempita, A.I.C. n. .029059072;

MYELOSTIM 13 5 flac liof. 13,4 MIU (105 mcg) + 5 siringhe preriempite, A.I.C. n. 029059084;

MYELOSTIM 47 1 flacone liofilizzato 47,0 MIU + 1 fiala 1,4 ml, A.I.C. n. .029059058;

MYELOSTIM 47 5 fiale liofilizzate 47,0 MIU + 5 fiale 1,4 ml, A.I.C. n. .029059060.

Titolare A.I.C.: Chugai Rhone Poulenc, 20 Avenue Raymond Aron, 92165 Antony Cedex, (Francia).

Su licenza:

Ditta Chugai Pharmaceutical Co Ltd (Giappone).

Sono approvati gli stampati riportanti la suddetta modifica ed allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC N. 37 del 9 aprile 1997

È approvato un ulteriore stabilimento per il confezionamento del prodotto finito delle confezioni qui di seguito indicate:

NEUROLITE, kit per la preparazione del tecnezio Tc-99m Bicisato composto da: boccettina A: polvere per iniezione; Boccettina B: soluzione tampone, per la preparazione di soluzione iniettabile uso endovenoso a scopo diagnostico; A.I.C. n. 028847010.

Titolare A.I.C. Du Pont Pharma Italia, in via dé Conti 2/A, Firenze.

E approvato il foglietto illustrativo riportante la suddetta modifica ed allegato al presente decreto

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC N. 36 del 25 marzo 1997

Sono autorizzati ulteriori siti di confezionamento e controllo per la specialità medicinale MOBIC presso gli stabilimenti delle ditte Boehringer Ingelheim KG Binger Strabe 173 55216 Ingelheim am Rhein - Germania, Boehringer Ingelheim Hellas S.A. 2, Ellinikou 167-77 Ellinikou, Atene - Grecia, Unilfarma Uniao International de Lab. Farmaceuticas Ltda. Av. Antonio A de Aguiar 104-1° 1063 Lissabon Codex - Portogallo. Boehringer Ingelheim Espana S.A. Gran Capitan, s/n San Juan Despi - Spagna;

Le confezioni per le quali viene fatta tale richiesta sono:

MOBIC 30 compresse da 15 mg, A.I.C. n. 031985068

MOBIC 30 compresse da 7,5 mg, A.I.C. n. 031985157;

MOBIC 10 compresse da 75 mg, A.I.C. n. 031985106.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH Germania.

Le confezioni della specialità medicinale MOBIC devono essere poste in commercio con gli stampati identici a quelli approvati con decreto ministeriale 26 aprile 1996 da questa Amministrazione e riportare gli ulteriori siti di confezionamento e controllo terminale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 35 del 13 febbraio 1997

È autorizzato un ulteriore stabilimento di produzione la NPBI Nederlands Produktielaboratorium voor Bloedtransfusieapparatuur en Infusievloeistoffen B.V. - Emmer -Compascuum - Olanda, per la specialità medicinale NAROPINA nelle confezioni di seguito indicate:

NAROPINA 2 mg/ml - 5 fiale in polipropilene (Polybag) da 100 ml in blister sterile, A.I.C. n. 032248078;

NAROPINA 2 mg/ml - 5 fiale in polipropilene (Polybag) da 200 ml in blister sterile, A.I.C. n. 032248080.

Titolare A.I.C. Astra Pharmaceutica BV, Olanda.

Le confezioni della specialità medicinale NAROPINA devono essere poste in commercio con gli stampati identici a quelli approvati con decreto ministeriale 10 ottobre 1996 da questa Amministrazione e riportare il sito addizionale di produzione per le confezioni in Polybag.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 34 del 28 gennaio 1997

Si autorizza la modifica della temperatura di conservazione della specialità medicinale INIBACE PLUS, 14 compresse, portandola dall'attuale «Conservare a temperatura inferiore a 25° C» alle «normali condizioni ambientali» (8° - 30° C), nella confezione di seguito indicata:

INIBACE PLUS 14 compresse, A.I.C. n. .029103013 (in base 10) 0VS4X5 (in base 32).

Titolare A.I.C. Roche S.p.A., Piazza Durante, 11 Milano.

Gli stampati approvati con decreto ministeriale 29 gennaio 1996 del Ministro della Sanità, devono riportare la modifica della temperatura di conservazione, come da allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È autorizzata la modifica della temperatura di conservazione della specialità medicinale INITISS PLUS, 14 compresse, portandola dall'attuale «Conservare a temperatura inferiore a 25 °C» alle «normali condizioni ambientali» (8 - 30 °C), nella confezione di seguito indicata:

INITISS PLUS 14 compresse, A.I.C. n. 029116011 (in base 10) 0VSKMC (in base 32).

Titolare A.I.C. Pharmacia & Upjohn S.p.a. via R. Koch 1.2 Milano.

Gli stampati approvati con proprio decreto n. 40 del 5 febbraio 1996, devono riportare la modifica della temperatura di conservazione, come da allegati.

Decorrenza di efficacia dei decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3427

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti della legge 30 novembre 1973, n. 766, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti è vacante un posto di ricercatore universitario per il seguente settore scientifico disciplinare:

A02B probabilità e statistica matematica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento sul posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria che sarà deliberata dal consiglio di amministrazione di questa Università.

97A3454

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero degli affari esteri concernente: «Entrata in vigore delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1° maggio 1971 sulle stesse materie ed al protocollo con annessi, firmato a Ginevra il 1° marzo 1973, sui segnali stradali». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 20, prima colonna, nono rigo, dopo le parole: «... 2 ottobre 1996.», deve intendersi eliminato il punto ed integrato nel seguente modo: «... 2 ottobre 1996 *e 7 febbraio 1997. Ciò premesso, ai sensi dell'articolo 47 (2) e 4 (2), la convenzione sulla circolazione stradale, conclusa a Vienna l'8 novembre 1968 e l'accordo europeo supplementare, firmato a Ginevra il 1° maggio 1971 entreranno in vigore per l'Italia il 2 ottobre 1997. Ai sensi invece, dell'articolo 39 (2) e dell'articolo 4 (2), la convenzione sulla segnaletica stradale l'accordo europeo supplementare e il protocollo concluso a Ginevra il 1° marzo 1973 entreranno in vigore per l'Italia il 7 febbraio 1998.*».

97A3382

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 24 febbraio 1997 concernente: «Approvazione della scissione del ramo vita della Intercontinentale assicurazioni S.p.a. con conferimento dello stesso nella Schweiz vita S.p.a. e modificazioni allo statuto della Schweiz vita S.p.a. relativi all'aumento del capitale ed alla modifica della denominazione sociale». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997).

Nel provvedimento citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 16, seconda colonna, art. 2, dove è scritto: «Sono approvate le nuove norme statutarie della società beneficiaria Schweiz vita S.p.a., che prevedono la modifica della denominazione sociale della Schweiz vita S.p.a. in Winterthur S.p.a. (art. 1) ...», leggasi: «Sono approvate le nuove norme statutarie della società beneficiaria Schweiz vita S.p.a., che prevedono la modifica della denominazione sociale della Schweiz vita S.p.a. in Winterthur *Vita* S.p.a. (art. 1) ....».

97A3383

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 440.000
- semestrale ..... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 360.000
- semestrale ..... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 92.500
- semestrale ..... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 236.000
- semestrale ..... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 92.000
- semestrale ..... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 231.000
- semestrale ..... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 950.000
- semestrale ..... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ..... L. 850.000
- semestrale ..... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate *arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189